



Berna, 23 novembre 2022

---

# **Modifica dell'ordinanza sulle banche** (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione e «resolvability»)

## Commento

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>In generale</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Alternative esaminate e opzione scelta</b> .....	<b>3</b>
1.2.1	Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione .....	3
1.2.2	Capacità di risanamento e di liquidazione («resolvability»).....	3
1.2.3	Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale .....	4
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Risultati della procedura di consultazione</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Adeguamenti materiali sostanziali rispetto all'avamprogetto</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Diritto comparato</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Resolvability</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Punti essenziali del progetto</b> .....	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Insolvenza</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<b>Garanzia dei depositi</b> .....	<b>9</b>
<b>4.3</b>	<b>Resolvability</b> .....	<b>9</b>
<b>4.4</b>	<b>Altri settori tematici</b> .....	<b>10</b>
<b>4.5</b>	<b>Attuazione</b> .....	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b> .....	<b>11</b>
<b>5.1</b>	<b>Ordinanza sulle banche</b> .....	<b>11</b>
<b>5.2</b>	<b>Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)</b> .....	<b>26</b>
<b>5.3</b>	<b>Ordinanza sui fondi propri</b> .....	<b>29</b>
<b>5.4</b>	<b>Ordinanza sulla liquidità</b> .....	<b>33</b>
<b>5.5</b>	<b>Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA)</b> .....	<b>33</b>
<b>6</b>	<b>Ripercussioni</b> .....	<b>36</b>
<b>6.1</b>	<b>Ripercussioni sull'economia</b> .....	<b>36</b>
6.1.1	Banche.....	36
6.1.2	Stabilità finanziaria («resolvability») .....	39
6.1.3	Clienti (garanzia dei depositi) .....	40
6.1.4	Investitori (insolvenza).....	40
<b>6.2</b>	<b>Ripercussioni per la Confederazione</b> .....	<b>41</b>
<b>7</b>	<b>Aspetti giuridici</b> .....	<b>41</b>
<b>7.1</b>	<b>Costituzionalità</b> .....	<b>41</b>
<b>7.2</b>	<b>Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera</b> .....	<b>41</b>
<b>7.3</b>	<b>Delega di competenze legislative</b> .....	<b>41</b>
<b>8</b>	<b>Entrata in vigore</b> .....	<b>41</b>

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 In generale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato una modifica della legge dell'8 novembre 1934<sup>1</sup> sulle banche (LBCR), che sostanzialmente sancisce le disposizioni in materia di insolvenza per le banche a livello di legge, rafforza la garanzia dei depositi e garantisce la segregazione integrale dei titoli contabili nella catena di custodia.

Le disposizioni di esecuzione introdotte a livello di ordinanza e qui commentate concernono, per quanto riguarda l'ordinanza del 30 aprile 2014<sup>2</sup> sulle banche (OBCR), essenzialmente definizioni e precisazioni relative alla garanzia dei depositi ed esigenze per le società del gruppo importanti, mentre per quanto riguarda l'ordinanza del 23 gennaio 1931<sup>3</sup> sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF), soltanto alcune precisazioni minori. In materia di insolvenza le modifiche necessarie a livello di ordinanza sono poche, mentre le disposizioni in materia di segregazione non richiedono alcun adeguamento.

Il presente progetto accoglie anche una modifica dell'OBCR riguardante la capacità di risanamento e di liquidazione nonché il sistema degli sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale. Il Consiglio federale ha annunciato questa modifica nel rapporto del 3 luglio 2019 sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 52 LBCR e nelle spiegazioni del 27 novembre 2019 relative alla modifica dell'ordinanza sui fondi propri. Nel quadro della presente revisione, e per lo più contestualmente alle modifiche dell'OBCR, vengono apportate altre modifiche minori dell'ordinanza nel settore del mercato finanziario (per i dettagli si vedano i commenti alle singole disposizioni).

## 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

### 1.2.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione

Nel messaggio del 19 giugno 2020<sup>4</sup> concernente la modifica della legge sulle banche il Consiglio federale ha già approfondito in modo dettagliato le possibili alternative agli adeguamenti di legge proposti.<sup>5</sup> Nel farlo, il Consiglio federale si è sempre attenuto al principio di massima aderenza a un quadro giuridico che, come quello svizzero, ha dato prova di validità ed equità negli ambiti interessati, e si è pertanto limitato ad apportare adeguamenti specifici in modo mirato. Nelle disposizioni qui prospettate a livello di ordinanza si continua a perseguire questo approccio, entro il margine discrezionale concesso dalla legge. Per ulteriori spiegazioni relative alle alternative eventualmente esaminate si veda il numero 5.

### 1.2.2 Capacità di risanamento e di liquidazione («resolvability»)

Con la soluzione proposta, in futuro gli incentivi volti a mantenere la capacità di risanamento e di liquidazione (di seguito: «resolvability») delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale («Global Systemically Important Banks», G-SIB) secondo l'articolo 124a dell'ordinanza del 1° giugno 2012<sup>6</sup> sui fondi propri (OFoP) verranno creati attraverso esigenze inte-

---

<sup>1</sup> FF 2021 3001; RS 952.0

<sup>2</sup> RS 952.02

<sup>3</sup> RS 211.423.41

<sup>4</sup> FF 2020 5647

<sup>5</sup> FF 2020 5647, in particolare 5667 segg.

<sup>6</sup> RS 952.03

grative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite e alla dotazione di liquidità. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può aumentare le esigenze qualora gli ostacoli alla «resolvability» da essa accertati non venissero eliminati entro il termine fissato. Un'alternativa avrebbe potuto essere l'abolizione senza sostituzione del sistema degli sconti, che avrebbe però privato la FINMA di una base giuridica esplicita per valutare la «resolvability» e sanzionare gli ostacoli alla possibilità di risoluzione. Questa alternativa è stata giudicata inopportuna dalle autorità (Dipartimento federale delle finanze [DFF] e FINMA) e pertanto è stata respinta. Inoltre, l'opzione scelta garantisce rispetto allo *status quo* una maggiore certezza di pianificazione e del diritto per le banche interessate, in quanto le norme sancite nel progetto mostrano in base a quali criteri la FINMA valuta la «resolvability» di una G-SIB.

### 1.2.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Le modifiche nell'ambito della garanzia dei depositi e dell'insolvenza scaturiscono dagli adeguamenti di legge che il Consiglio federale ha adottato con il messaggio del 19 giugno 2020<sup>7</sup> concernente la modifica della legge sulle banche. Le proposte di modifica delle disposizioni sulla «resolvability» si inseriscono negli obiettivi del Consiglio federale di garantire la stabilità del sistema finanziario.<sup>8</sup> Consolidano inoltre l'obiettivo strategico della FINMA, approvato dal Consiglio federale, di mitigare durevolmente il rischio «too big to fail».<sup>9</sup>

## 2 Procedura di consultazione

### 2.1 Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei Cantoni, delle associazioni mantello dell'economia e dei rappresentanti del settore ha accolto in linea di massima con favore l'avamprogetto posto in consultazione. In generale, le modifiche nell'ambito della garanzia dei depositi e dell'insolvenza, la dinamizzazione della categorizzazione delle banche e le disposizioni sulle società del gruppo importanti sono considerate opportune ed efficaci e soltanto in alcuni casi isolati vengono proposti adeguamenti. Sotto il profilo materiale, solo alcuni partecipanti si sono espressi in merito alla «resolvability». Non sono state formulate riserve sul progetto nel suo insieme. Le critiche espresse riguardano essenzialmente gli aspetti seguenti.

- **Garanzia dei depositi:** alcuni partecipanti hanno biasimato il trattamento privilegiato degli interessi maturati sui depositi privilegiati, chiedendo di non considerarli in maniera privilegiata. Viene proposto anche di definire più chiaramente il formato dell'elenco dei depositanti e il processo di pagamento dei depositi garantiti. Inoltre, si auspica che la verifica dei lavori preparatori venga compiuta da una società di audit, conformemente al ciclo di verifica previsto dalla legislazione in materia di vigilanza, e non dall'ufficio di revisione. Diversi partecipanti alla consultazione chiedono poi che, ai fini della garanzia dei depositi, venga creata la possibilità di tenere un deposito in contanti presso la Banca nazionale svizzera (BNS) in qualità di ente di subcustodia sicuro.

---

<sup>7</sup> FF 2020 5647

<sup>8</sup> Rapporto del Consiglio federale «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro» del 4 dicembre 2020; [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > [Rapporto](#).

<sup>9</sup> FINMA, Obiettivi strategici dal 2021 al 2024 del 18 novembre 2020; [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > FINMA > Obiettivi > Obiettivi strategici > [Obiettivi strategici della FINMA dal 2021 al 2024](#).

- **Insolvenza:** i partecipanti alla consultazione approvano il nuovo strumento di debito delle banche cantonali. Ritengono tuttavia eccessivamente severo il disciplinamento secondo cui, in caso di risanamento, le banche cantonali non potrebbero versare distribuzioni o compensi ai proprietari finché i creditori delle obbligazioni soggette a bail-in non abbiano ricevuto l'intera compensazione convenuta o non sia trascorsa la durata dell'obbligo di pagamento. Suggestiscono, invece, di rinunciare al rispetto del principio NCWOL<sup>10</sup> nelle condizioni di emissione, permettendo così anche una distribuzione anticipata al Cantone, che gli consentirebbe di finanziare almeno i costi del capitale conferito per il risanamento.
- **Resolvability:** alcuni partecipanti alla consultazione dubitano che il Consiglio federale disponga di una base legale adeguata per introdurre un nuovo sistema di incentivazione che permettesse alla FINMA, in caso di ostacoli alla possibilità di risoluzione, di esigere supplementi da applicare ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o alla dotazione di liquidità. Ritengono, inoltre, che il progetto non rispetti il principio della proporzionalità, poiché, diversamente dal sistema attuale, i supplementi non avrebbero un limite di importo e non servirebbero al raggiungimento dell'obiettivo perseguito. I partecipanti hanno però formulato anche proposte concrete di miglioramento. Viene respinta l'estensione della base di calcolo dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per includere le esigenze relative ai fondi propri supplementari.

Per i dettagli si rimanda al rapporto sui risultati della consultazione.

## 2.2 Adeguamenti materiali sostanziali rispetto all'avamprogetto

- **Garanzia dei depositi:** a seguito della consultazione l'avamprogetto è stato adeguato in modo che gli interessi maturati sui depositi privilegiati non siano considerati soltanto privilegiati, ma siano anche garantiti. Gli interessi maturati rientrano pertanto nei depositi privilegiati contemplati dall'elenco dei depositanti e non figurano più nell'elenco riepilogativo (cfr. art. 42i OBCR). In questo modo, numerosi creditori privilegiati con crediti (interessi compresi) fino a 100 000 franchi possono essere definitivamente rimborsati ed esclusi dalla seconda classe fallimentare. Il responsabile della garanzia dei depositi, parimenti collocato nella seconda classe, riceverà così anche più rapidamente gli acconti che gli sono dovuti, ciò che in definitiva rafforza il sistema della garanzia dei depositi. Nelle spiegazioni sono state inserite precisazioni sul formato dell'elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 3 OBCR) e sul processo di pagamento (art. 44 OBCR), consentendo così di fornire maggiore chiarezza in merito alla preparazione e all'applicazione concreta di un risanamento o della liquidazione di una banca. Inoltre, si rinuncia all'inserimento di una disposizione specifica sulla verifica dei lavori preparatori (art. 42g cpv. 2 OBCR). La verifica può essere effettuata da parte della società di audit nel quadro del ciclo ordinario di verifica. Di conseguenza non serve neppure una disposizione transitoria in tal senso.

In futuro esisterà la possibilità di tenere un deposito in contanti presso la BNS in qualità di ente di subcustodia sicuro. Ciò non richiederà tuttavia alcun adeguamento della presente ordinanza (si veda nota preliminare all'allegato 2 n. 5.2 OFoP).

- **Insolvenza:** la regolamentazione del nuovo strumento di debito delle banche cantonali è stata adeguata conformemente alle riserve formulate in occasione della consultazione e il divieto di versare distribuzioni o compensi al proprietario è stato allentato nel caso in cui questi versi contributi di risanamento. Per aumentare *de facto* la protezione dei clienti, lo strumento di debito può essere emesso soltanto con un valore nominale unitario di almeno

---

<sup>10</sup> «No Creditor Worse off than in Liquidation»: nella procedura di risanamento, non porre i creditori in una posizione peggiore rispetto a quella al momento della dichiarazione del fallimento.

100 000 franchi. A livello di sistematica del testo normativo, sarà incluso in un nuovo capitolo dei fondi propri computabili, come fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (si veda l'art. 40a OFoP).

- **«Resolvability»:** per precisare la disposizione, il termine «garanzia» è stato sostituito con «mantenimento». In questo modo emerge più chiaramente che le banche in questione mantengono la capacità da loro attesa e ancora da raggiungere nell'esecuzione di un risanamento o di una liquidazione (art. 65 OBCR).

L'obbligo di presentare una prova formale della «resolvability» è stato sostituito con un obbligo specifico di documentazione nel quadro dei processi esistenti (art. 64 cpv. 5 OBCR).

L'obbligo previsto dall'articolo 65 capoverso 2 OBCR di comunicare modifiche significative della struttura, dell'organizzazione e del modello aziendale è stato soppresso senza sostituzione poiché quest'obbligo di informare è già previsto in misura adeguata nel diritto esistente (cfr. in particolare l'art. 29 cpv. 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>11</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]).

I criteri di cui all'articolo 65a capoverso 2 OBCR sono stati precisati sulla base dei pareri emersi dalla consultazione.

Ad eccezione dell'articolo 65a capoverso 2 lettera c OBCR (valutazione del fabbisogno di liquidità), laddove è previsto un supplemento di liquidità secondo l'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2012<sup>12</sup> sulla liquidità (OLiq), con la modifica dell'OBCR i supplementi verranno applicati esclusivamente ai fondi in grado di assorbire le perdite. Si rinuncia a pubblicare l'importo dei supplementi (art. 65b cpv. 1 OBCR).

I fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite sono ora limitati a una quota massima del 25 per cento dell'esigenza complessiva (art. 133 OFoP).

A seguito di alcuni pareri emersi dalla consultazione la base di calcolo per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite non viene estesa ai fondi propri supplementari di cui all'articolo 131b (art. 132 cpv. 2 OFoP).

Si rinuncia alla maggior parte delle disposizioni del regime transitorio previste dall'avamprogetto (cfr. art. 69a cpv. 2 OBCR).

Alcune richieste avanzate durante la consultazione non sono state prese in considerazione. Viene mantenuta segnatamente la sostituzione dell'attuale sistema di incentivazione nell'ambito della «resolvability». Il Consiglio federale dispone, in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 3 LBCR, di una base legale adeguata per rinnovare il sistema di incentivazione per il mantenimento della «resolvability». Gli incentivi previsti dalla legge ammettono una nuova configurazione del sistema poiché si prefigge di migliorare la «resolvability» delle banche in caso di ostacoli alla risoluzione. Gli adeguamenti nell'OBCR e nell'OFoP creano la base legale necessaria alla FINMA per valutare annualmente la «resolvability» in base ai criteri stabiliti dal Consiglio federale a livello di ordinanza. Una simile valutazione è indispensabile perché la FINMA possa applicare il sistema di incentivazione.

Nelle spiegazioni vengono precisate, in particolare, le considerazioni sulle società del gruppo importanti. Per quanto riguarda la dinamizzazione della categorizzazione delle banche viene chiarito il momento a partire dal quale la FINMA applicherà per la prima volta i nuovi valori soglia.

---

<sup>11</sup> RS 956.1

<sup>12</sup> RS 952.06

## 3 Diritto comparato

### 3.1 Insolvenza, garanzia dei depositi e segregazione

Le disposizioni concernenti i settori tematici dell'insolvenza delle banche, della garanzia dei depositi e della segregazione, che nella presente revisione del diritto bancario si prestano a un confronto di diritto comparato, si trovano in linea di principio già nella legge sulle banche modificata. Di conseguenza, per le corrispondenti disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza si rinvia all'esaustiva analisi di diritto comparato svolta nel relativo messaggio riguardo alle Giurisdizioni estere e agli standard internazionali.<sup>13</sup>

### 3.2 Resolvability

Il messaggio non contiene spiegazioni di diritto comparato in relazione a questo settore tematico, poiché questa materia non ha richiesto un adeguamento di legge. La presente modifica di ordinanza è retta dalla regolamentazione contenuta nella LBCR (art. 9 cpv. 2 lett. a n. 3) secondo cui le banche di rilevanza sistemica devono, in particolare, disporre di fondi propri che le incentivino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero.

Lo standard internazionale determinante tra l'altro per la valutazione periodica della «resolvability» (principalmente delle G-SIB) da parte delle autorità di vigilanza è costituito dai «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» emanati dal «Financial Stability Board» (FSB)<sup>14</sup>. Il FSB pubblica anche linee guida relative a vari temi che, se pertinenti e opportuni, trovano considerazione nel processo di valutazione della «resolvability».<sup>15</sup>

In numerosi ordinamenti giuridici esteri, come in quelli dell'UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti, sono successivamente stati sviluppati quadri giuridici per il raggiungimento, il miglioramento e la verifica della «resolvability» delle loro banche. Le autorità dispongono quindi di competenze differenti per verificare e sanzionare dove necessario l'assenza di progressi nella «resolvability» di una banca. In determinate circostanze, queste ammettono anche interventi sostanziali nella struttura giuridica e commerciale, mentre con questo progetto la Svizzera punta sugli incentivi, da un lato, attraverso fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite o supplementi alla liquidità e, dall'altro, mediante la pubblicazione dello stato della «resolvability» delle banche.

- Il Comitato di risoluzione unico («Single Resolution Board», SRB) dell'**Unione europea** crea, all'interno dell'Unione bancaria, un piano di risoluzione per ciascuna banca di sua diretta competenza. La piena capacità di risanamento e di liquidazione delle banche deve essere raggiunta entro la fine del 2023. All'inizio del 2021, il SRB ha illustrato le sue aspettative nei confronti delle banche in termini di «resolvability».<sup>16</sup> Il Comitato esegue un processo di valutazione e informa il pubblico in merito allo stato della «resolvability» e alle misure ancora necessarie fino al raggiungimento della piena capacità di risanamento e di liquidazione.<sup>17</sup> Se constata ostacoli persistenti alla possibilità di risoluzione o scarsi progressi nell'eliminazione di questi ostacoli da parte della banca, il SRB esige misure correttive. I progressi significativi possono essere premiati nel momento in cui si definiscono le esigenze relative alla dotazione di fondi propri e capitale di terzi per l'eventualità di una

<sup>13</sup> FF 2020 5647, in particolare 5657 segg.

<sup>14</sup> [www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/](http://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/)

<sup>15</sup> Cfr. [www.fsb.org](http://www.fsb.org) > Publications > Policy Documents > Policy Areas = Resolution and Crisis Management.

<sup>16</sup> [www.srb.europa.eu/en/content/expectations-banks](http://www.srb.europa.eu/en/content/expectations-banks)

<sup>17</sup> Il SRB ha pubblicato la prima valutazione a luglio 2022; [2022-07-13 SRB-Resolvability-Assessment.pdf \(europa.eu\)](https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-resolvability-assessment-2022-07-13).

risoluzione.<sup>18</sup> Se tuttavia persistono gli ostacoli alla possibilità di risoluzione vengono definite misure in funzione del grado di gravità per eliminarli. L'intensità dell'intervento può andare ben oltre un eventuale supplemento sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o la dotazione di liquidità prevista dal presente progetto. In questo senso si può affermare che anche nell'Unione bancaria esiste un sistema di incentivi.

- A luglio del 2019, nel **Regno Unito** la Bank of England (BoE) ha pubblicato il suo «Resolvability Assessment Framework» (RAF)<sup>19</sup>. Il RAF obbliga le banche che ricadono nel campo di applicazione a rivelare alla «Prudential Regulatory Authority» (PRA), alla BoE nonché, a grandi linee, al pubblico, il grado della propria «resolvability». Anche la BoE provvede a informare il pubblico in merito allo stato della «resolvability» o al raggiungimento delle esigenze definite nel RAF («resolution outcomes»)<sup>20</sup> per la banca specifica.<sup>21</sup> Nel Regno Unito l'incentivo a migliorare la «resolvability» è conseguito prevalentemente tramite la trasparenza e la relativa attenzione pubblica. Inoltre, la dirigenza si assume direttamente la responsabilità del raggiungimento della «resolvability».
- Infine, negli **Stati Uniti** la «Federal Reserve» e la «Federal Deposit Insurance Corporation» (FDIC) richiedono già dal 2013 a determinate categorie di banche di presentare i loro piani di risoluzione a intervalli regolari. In questi piani le banche comprovano la propria «resolvability» secondo criteri predefiniti. Dopo avere esaminato i piani, le autorità comunicano le loro constatazioni non solo alle banche ma anche al pubblico.<sup>22</sup> L'attenzione pubblica genera già un primo incentivo al miglioramento continuo della «resolvability». La «Federal Reserve» e la FDIC possono stabilire congiuntamente di aumentare le esigenze relative al capitale e alla liquidità se nella loro verifica rilevano che un piano di risoluzione non è credibile oppure se una risoluzione ai sensi del codice fallimentare degli Stati Uniti («US Bankruptcy Code») non sono agevolati, ossia se esistono ostacoli alla possibilità di risoluzione.<sup>23</sup> Se, nonostante queste condizioni, la banca non elimina i difetti nella propria pianificazione di risoluzione entro un termine di due anni, le autorità possono imporre alla banca misure ancora più severe ed esigere da quest'ultima che alieni singole parti di patrimonio e sospenda determinate attività commerciali.

## 4 Punti essenziali del progetto

### 4.1 Insolvenza

Le nuove disposizioni in materia di insolvenza delle banche richiedono in linea di massima solo un'esecuzione a livello di ordinanza e segnatamente la designazione degli strumenti di debito che, come da articolo 30*b* capoverso 6 LBCR, vengono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, nella misura in cui siano emessi da una banca cantonale e prevedano un'adeguata compensazione a posteriori dei creditori (cfr. il commento all'art. 40a OFoP).

<sup>18</sup> [www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mrel\\_policy\\_may\\_2021\\_final\\_web.pdf](http://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mrel_policy_may_2021_final_web.pdf)

<sup>19</sup> [www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2019/bank-of-englands-approach-to-assessing-resolvability-ps.pdf?la=en&hash=AF9041FF6E98967DF923DBF7A39FA18166691578](http://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2019/bank-of-englands-approach-to-assessing-resolvability-ps.pdf?la=en&hash=AF9041FF6E98967DF923DBF7A39FA18166691578)

<sup>20</sup> [www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2020/2020-q4/the-resolvability-assessment-framework](http://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2020/2020-q4/the-resolvability-assessment-framework)

<sup>21</sup> La BoE ha pubblicato la prima valutazione a giugno 2022; [Resolvability assessment of major UK banks: 2022](https://www.bankofengland.co.uk/resolvability-assessment-of-major-uk-banks-2022) | Bank of England.

<sup>22</sup> [www.federalreserve.gov/supervisionreg/resolution-plans.htm](http://www.federalreserve.gov/supervisionreg/resolution-plans.htm)

<sup>23</sup> [www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-243](http://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-243)

## 4.2 Garanzia dei depositi

Nell'ambito della garanzia dei depositi, nell'articolo 37a capoverso 7 la riveduta LBCR delega al Consiglio federale il compito di definire i depositi privilegiati e i depositanti privilegiati. Nell'attuare questo mandato, l'ordinanza chiarisce altresì alcune questioni relative al trattamento dei crediti privilegiati di fondazioni di libero passaggio e fondazioni del pilastro 3a (art. 42a–42d OBCR). Viene inoltre chiaramente fissato il momento per l'adesione all'autodisciplina (art. 42e OBCR). Per il resto, l'ordinanza definisce quali sono concretamente i lavori preparatori che le banche devono compiere nel quadro della loro attività ordinaria al fine di ottemperare alle prescrizioni di legge (art. 42g–42i OBCR). L'accento viene posto sull'infrastruttura informatica, sul personale, sui processi standardizzati come pure sulla tenuta dell'elenco dei depositanti e dell'elenco riepilogativo. Per quanto riguarda i lavori preparatori, le banche di rilevanza sistemica con un piano d'emergenza, così come le banche di minori dimensioni, sono soggette a prescrizioni attenuate in base al principio di proporzionalità (art. 42h OBCR). Oltre a disposizioni concernenti il pagamento dei depositi (art. 43 e 44 OBCR), l'ordinanza contempla anche una regolamentazione sul flusso di informazioni tra la FINMA e il responsabile della garanzia dei depositi (art. 44a OBCR). La concezione senza incidenza sui costi del nuovo finanziamento *ex ante* del sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 37h capoverso 7 LBCR è attuata nell'OFoP e nell'OLiq.

## 4.3 Resolvability

Per via delle loro dimensioni e interconnessioni, le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP comportano un rischio significativo per la stabilità finanziaria e l'economia della Svizzera qualora si profilasse per loro una situazione d'emergenza. Il rischio d'insolvenza di una G-SIB, che conduce a un risanamento o una liquidazione, può avere ripercussioni negative per la Svizzera. La regolamentazione vigente in materia di pianificazione d'emergenza (cfr. p. es. art. 60 segg. OBCR) mira ad assicurare che le funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera possano essere mantenute anche in caso di rischio d'insolvenza. Tuttavia, essa non garantisce ancora la capacità complessiva di risoluzione («resolvability») delle G-SIB. È su questo aspetto che si concentrano le modifiche proposte in questo progetto. La «resolvability» è una premessa necessaria per mitigare il rischio «too big to fail». Con il vigente sistema degli sconti secondo l'articolo 133 OFoP, la FINMA concede alle G-SIB una riduzione delle esigenze relative ai fondi supplementari secondo l'articolo 132 OFoP (cosiddetti fondi «gone concern») a condizione che migliorino con grande probabilità la loro «resolvability» (cfr. vigente art. 65 cpv. 1 OBCR). Il sistema degli sconti si è affermato creando i giusti incentivi per indurre le G-SIB a migliorare la loro «resolvability». L'OFoP prevede un limite inferiore per le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite che si basa su uno standard internazionale (cfr. vigente art. 133 cpv. 2 OFoP) al di sotto del quale non si può scendere tenuto conto degli sconti concessi. Le banche interessate hanno tecnicamente raggiunto lo sconto massimo loro spettante in virtù di tale regola, ragione per cui l'effetto incentivante del sistema degli sconti è esaurito.<sup>24</sup> Nel rapporto del 3 luglio 2019 sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 52 LBCR e nelle sue spiegazioni del 27 novembre 2019 relative alla modifica dell'ordinanza sui fondi propri, il Consiglio federale ha pertanto manifestato l'intenzione di abolire il sistema degli sconti prevedibilmente a partire dal 2022.<sup>25</sup> Con l'introduzione del nuovo sistema di incentivazione a fine giugno 2024 (si veda la disposizione transitoria dell'art. 69 cpv. 2 OBCR), le banche sono incentivate ad attuare fino ad allora le misure ancora necessarie per adempiere i criteri di cui all'articolo 65a capoverso 2 OBCR.

Al posto degli attuali sconti, con la revisione proposta subentra un sistema che consente alla FINMA di aumentare le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

<sup>24</sup> Cfr. [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Applicazione > Recovery e resolution > Rapporto sulla resolution

<sup>25</sup> Cfr. nota a piè di pagina 8.

e alla dotazione di liquidità qualora le banche non fossero in grado di mantenere la «resolvability» in modo soddisfacente. Analogamente all'attuale sistema degli sconti, sulla base dei criteri fissati nel progetto la FINMA valuterà in un processo annuale la «resolvability», sulla scorta di dati che le G-SIB sono tenute a fornirle. Eventuali ostacoli accertati dalla FINMA devono essere discussi ed eliminati tempestivamente nel quadro di un processo di vigilanza ordinato. Solo se la banca non elimina puntualmente gli ostacoli, la FINMA può ordinare esigenze più elevate per i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o per la dotazione di liquidità. Il progetto crea inoltre una base legale esplicita per consentire in futuro alla FINMA di informare regolarmente il pubblico in merito alla sua valutazione del piano di stabilizzazione e della pianificazione d'emergenza nonché in merito allo stato del piano di risoluzione per tutte le banche di rilevanza sistemica.

Le banche dovranno mantenere la «resolvability» prevista del loro istituto sulla base dei criteri definiti in questo progetto. Le informazioni prodotte a questo scopo vengono valutate dalla FINMA e discusse con le banche nel quadro del processo di vigilanza attualmente esistente. Su questo sfondo, le autorità prevedono che l'attuazione del nuovo sistema che introduce maggiori esigenze non comporterà per le banche interessate adeguamenti procedurali sostanziali rispetto a oggi.

#### 4.4 Altri settori tematici

- OBCR:
  - visto che viene introdotta la possibilità di una categorizzazione dinamica delle banche in base a condizioni prestabilite, vengono adeguati anche i criteri nell'allegato 3 (art. 2 cpv. 4 e 5 OBCR). Lo scopo della dinamizzazione è aggiornare periodicamente i valori soglia, introdotti nel 2012 a livello di circolare della FINMA e nel 2016 nell'OBCR, in funzione della crescita del sistema bancario. Ciò può avere ripercussioni pratiche sui fondi propri da detenere nonché sul grado di intensità della vigilanza;
  - per quanto riguarda le esigenze legali per le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera vengono ora introdotte disposizioni concernenti la dotazione di capitale e di liquidità, l'organizzazione e la garanzia della fornitura durevole di servizi (art. 66a–66c OBCR).
- OFoP/OLiq: il Consiglio federale attua le nuove disposizioni previste dall'articolo 37h capoverso 7 LBCR relative alla neutralizzazione delle ripercussioni delle nuove forme di finanziamento sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri nell'allegato 2 numero 5.2 OFoP nonché nell'articolo 18 capoverso 3 e nell'allegato 2 OLiq. La possibilità di depositare prestiti in contanti presso la BNS ha un effetto positivo. La calibrazione proposta tiene conto anche delle rispettive esigenze del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, tuttavia non si può escludere che le ripercussioni potrebbero comunque essere significative nel singolo caso.
- Ordinanza del 23 gennaio 1931<sup>26</sup> sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF): qui sono concretizzate le disposizioni sulla gestione della copertura, in particolare la sua designazione e conservazione. Inoltre vengono adeguati i compiti dell'incaricato dell'inchiesta designato dalla FINMA nella sua collaborazione con le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie. La persona incaricata deve informare regolarmente le centrali in merito allo stato della procedura e fornire loro tutte le informazioni di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti (art. 21a OOF).
- Ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>27</sup> sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA): L'Oem-FINMA è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Da allora, nell'ambito della riscossione

---

<sup>26</sup> RS 211.423.41

<sup>27</sup> RS 956.122

delle tasse e degli emolumenti è emersa la necessità di rivedere alcune regolamentazioni dell'ordinanza. Gli adeguamenti ora apportati non comportano un aumento dei costi poiché non sono previsti nuovi compiti per la FINMA.

## 4.5 Attuazione

Le nuove disposizioni sono destinate alla FINMA, al settore e al responsabile della garanzia dei depositi nell'ambito dell'autodisciplina. Per quanto riguarda l'autodisciplina, si evince già dalla legge che, per adempiere le relative condizioni, al responsabile della garanzia dei depositi e in definitiva anche alle banche viene concesso un termine transitorio di cinque anni. Inoltre si rimanda alle spiegazioni relative alle disposizioni transitorie (cfr. n. 5).

Le presenti disposizioni sono concepite in modo neutrale sotto il profilo della tecnologia e la loro attuazione non osta alla digitalizzazione.

## 5 Commento ai singoli articoli

### 5.1 Ordinanza sulle banche

*Art. 2 cpv. 3–5*

*Capoverso 3*

Si tratta di una modifica redazionale che, in linea con i nuovi capoversi 4 e 5, è intesa a migliorare la leggibilità.

*Capoverso 4*

A norma delle disposizioni vigenti nel diritto bancario, dalla categorizzazione di una banca dipendono i fondi propri che la stessa deve detenere così come altre norme a essa applicabili in misura proporzionale. Anche il grado della vigilanza esercitata dalla FINMA varia in base a questa categorizzazione. Secondo il capoverso 4 la FINMA può, in singoli casi particolari, procedere alla categorizzazione di una banca in deroga a quella prescritta nell'allegato 3. Nel singolo caso fondato, di regola dopo avere consultato l'istituto interessato, questa possibilità è già prevista nella prassi attuale e deve essere mantenuta senza variazioni, anche se ora viene coerentemente ancorata a livello di ordinanza. Motivi per procedere a categorizzazioni derogatorie possono segnatamente configurarsi quando una nuova categorizzazione non è sostenibile, la base di dati per la categorizzazione è lacunosa, i rapporti di dipendenza all'interno di un gruppo finanziario devono essere presi in considerazione oppure quando la categorizzazione ordinaria non è giustificata sotto il profilo del rischio. Se per effetto di una categorizzazione derogatoria un istituto è chiamato ad aumentare il suo cuscinetto di fondi propri, la FINMA concede dei termini transitori specifici all'istituto.

Una categorizzazione può essere giudicata non sostenibile quando ciò è suggerito da evoluzioni prevedibili o da dati più recenti rispetto ai valori di fine anno utilizzabili per la categorizzazione. Lacune nella base di dati possono per esempio emergere quando la FINMA ha concesso agevolazioni negli obblighi di comunicazione. I rapporti di dipendenza all'interno di un gruppo bancario devono essere considerati in particolare se la categorizzazione basata sui dati per un singolo istituto avente il ruolo di società madre (o una posizione analoga a quella di una società madre) è diversa da quella del gruppo finanziario. In questo caso la categoria determinante ai fini di vigilanza è quella dalla quale deriva il cuscinetto di fondi propri superiore. Le altre banche e società di intermediazione mobiliare del gruppo non ne sono interessate, pertanto per questi istituti continua ad applicarsi l'obiettivo di fondi propri che risulta dalla categorizzazione individuale dell'istituto. Una categorizzazione non è giustificata sotto il profilo

del rischio per esempio quando la categorizzazione basata sui dati non riflette adeguatamente il rischio derivante dalla recente acquisizione di attività commerciali da un istituto terzo.

La FINMA applicherà i valori soglia adeguati nell'anno della loro entrata in vigore, nel quadro della categorizzazione annuale delle banche, ovvero entro il primo termine possibile.

#### Capoverso 5

I valori soglia devono ora rispecchiare il dinamismo osservato nell'evoluzione del contesto generale. Per le voci «totale di bilancio», «depositi garantiti» e «patrimoni gestiti», questo adeguamento avverrà in linea di principio in base ai rispettivi valori di mercato complessivi di tutte le banche in Svizzera, ovvero in base alla somma dei valori di tutte le banche in Svizzera in relazione al criterio corrispondente. I valori soglia adattati all'evoluzione dinamica devono essere adeguatamente arrotondati. Fondamentalmente il criterio «fondi propri minimi» non sottostà a tale dinamismo ma deve comunque esserne garantita la coerenza con gli altri criteri.

L'alternativa più verosimile alla proposta di dinamizzare i valori soglia per la categorizzazione delle banche è il mantenimento dello *status quo*. Se valutata su un orizzonte di lungo periodo, tuttavia, la richiesta di dinamizzazione avanzata dal settore appare concettualmente corretta. L'attuale difficile situazione di rischio non è in contrasto con un aggiornamento dei valori soglia, che porterebbe a riclassificare in nuove categorie solo singole banche (cfr. n. 6 «Ripercussioni»). Un'ulteriore alternativa esaminata e discussa è stata la possibilità di dinamizzare i valori soglia in base all'evoluzione del prodotto interno lordo (PIL). Questo parametro potrebbe avere il vantaggio di essere meno suscettibile alle variazioni delle singole banche se confrontato con l'incidenza che i valori di mercato complessivi potrebbero avere sui grandi istituti. Inoltre il PIL può essere preso come indicatore della capacità di rischio dell'economia del Paese in caso di crisi bancarie. Per contro, il PIL è soggetto a fluttuazioni che non sono direttamente legate al sistema bancario. Scegliendo il PIL come parametro di riferimento, tali fluttuazioni potrebbero riflettersi però sulla categorizzazione delle banche. Per questo motivo i rappresentanti del settore si sono espressi a favore di una dinamizzazione dei valori soglia in base ai valori di mercato complessivi. Per il primo adeguamento dei valori soglia non fa grande differenza se la dinamizzazione avviene in base al PIL o in base ai valori di mercato complessivi. Alla luce delle considerazioni espone viene privilegiata la dinamizzazione in base ai valori di mercato complessivi.

Il criterio dei fondi propri minimi è escluso dalla dinamizzazione perché le sue variazioni sono dettate da previsioni normative, e di conseguenza non evolvono in modo costante e non seguono un loro percorso di crescita intrinseca. L'evoluzione osservata nell'ambito dei fondi propri minimi si rivela poi raramente determinante per un cambio di categoria delle banche.

#### Allegato 3

Nell'ambito di un primo intervento di dinamizzazione, i valori soglia previsti per tutti i criteri, a esclusione di quello per i fondi propri minimi, vengono adeguati alla crescita del rispettivo valore di mercato complessivo, ossia il totale del valore corrispondente nella popolazione delle banche titolari di un'autorizzazione della FINMA. A tal fine si considera la proiezione di crescita fino a fine 2021 a partire dalla metà del 2016 (prima determinazione dei valori soglia nell'OBCR entrata in vigore il 1° luglio 2016). Inoltre, per agevolare la lettura della tabella è stata adeguata la sua rappresentazione formale.

#### Art. 12 cpv. 2<sup>bis</sup>

I contratti o i tipi di contratto ai quali si applicano gli obblighi del nuovo capoverso 2<sup>bis</sup> sono già precisati nell'articolo 56 dell'ordinanza FINMA del 30 agosto 2012<sup>28</sup> sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA). Con il presente adeguamento viene ora esplicitamente sancita a un livello appropriato, ossia in un'ordinanza del Consiglio federale, la competenza della FINMA di disciplinare questa disposizione tecnica di esecuzione.

---

<sup>28</sup> RS 952.05

## Capitolo 4a: Depositi privilegiati e depositanti privilegiati

### Art. 42a Depositi privilegiati

Con questa disposizione il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi privilegiati ed esercita così la competenza che ora gli viene esplicitamente attribuita nell'articolo 37a capoverso 7 LBCR. La regolamentazione ricalca fedelmente l'attuale articolo 25 OIB-FINMA e la prassi corrispondente. I termini «deposito privilegiato» secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR e «deposito del pubblico» secondo l'articolo 5 OBCR perseguono scopi differenti e pertanto non sono identici. Il termine «deposito privilegiato» mira a tutelare la liquidità e il depositante mentre il «deposito del pubblico» serve come punto di riferimento per stabilire l'attività per la quale è necessaria un'autorizzazione in qualità di banca. I depositi privilegiati includono quindi anche depositi che non sono depositi del pubblico secondo l'articolo 5 OBCR (p. es. averi su conti di collaboratori della banca).

#### Capoverso 1

##### Lettera a

Qui si delimita il perimetro degli impegni che sono privilegiati secondo la prassi odierna: devono essere iscritti nel bilancio della banca. Di questi, sono privilegiati unicamente i saldi su conti espressi in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale (n. 1) oppure i saldi su conti espressi in oro, argento, platino o palladio e per i quali il depositante vanta un diritto esclusivo o alternativo a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale (n. 2). L'ordinanza esclude quindi dal perimetro dei depositi privilegiati i prodotti che per esempio sono denominati in materie prime o quote di criptovalute.

Se nel quadro di una procedura di insolvenza si accerta che la banca ha ingiustamente omesso di allibrare un deposito nei suoi conti, l'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvederà ad allibrare tale deposito a posteriori. Lo stesso vale per le obbligazioni di cassa erroneamente non allibrate o non depositate (cfr. la successiva lett. b). Questo è già previsto nell'attuale articolo 25 OIB-FINMA.

Non sono considerati saldi su conto i limiti di credito concessi al depositante ma non pagati sul conto, nemmeno quando sono provvisti di garanzia.

Nell'ottica della protezione dei depositanti, il privilegio accordato ai conti espressi in metalli preziosi della banca è giustificato in quanto questi valori sono ormai affermati e largamente diffusi nel mercato e vengono spesso detenuti dai clienti anche a titolo di riserva per far fronte a un eventuale fabbisogno imminente. Da qui la ragione per prevedere comunque, come condizione ulteriore, almeno un diritto alternativo del depositante a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale.

##### Lettera b

Il privilegio accordato alle obbligazioni di cassa che sono allibrate come tali nel bilancio della banca e depositate presso la banca a nome del depositante corrisponde alla prassi odierna.

##### Lettere c e d

Qui vengono designate come depositi privilegiati le cosiddette «inflight transaction», ossia movimenti su un conto che sono ancora in corso al momento dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca, per esempio i pagamenti effettuati tramite sportelli di cassa continua. In passato, il trattamento di tali operazioni non mancava di sollevare dubbi, che ora vengono fugati con il presente chiarimento. Poiché la loro registrazione corrente genererebbe un onere sproporzionato, queste operazioni non vengono incluse nell'elenco dei depositanti, bensì nell'elenco riepilogativo (art. 42i cpv. 2 lett. c OBCR), e sono anche escluse dal pagamento immediato.

#### Capoverso 2

Secondo la prassi odierna, nella definizione di «conto» rientrano i depositi a termine e i depositi overnight (per es. depositi vincolati) che potrebbero non essere designati come conto dalla banca o non essere provvisti di un numero di conto proprio.

### Capoverso 3

I depositi di cui alle lettere a–c sono già esclusi dal novero dei depositi privilegiati secondo il diritto vigente (cfr. art. 25 cpv. 2 OIB-FINMA). Ai depositi non privilegiati si aggiungono ora gli averi non rivendicati al momento della dichiarazione di fallimento come da lettera f. Per tali depositi non si ravvisa alcuna esigenza di protezione ai sensi della garanzia dei depositi.

### Art. 42b Importo privilegiato

La disposizione attua il divieto di compensazione statuito all'articolo 37b capoverso 1 LBCR e (per i depositi garantiti) all'articolo 37j<sup>bis</sup> LBCR. Al depositante devono essere accreditati tutti i suoi averi nei confronti della banca, compresi gli interessi. È esclusa qualsiasi compensazione con i debiti nei confronti della banca. In ottemperanza al principio generale sancito nella legislazione in materia di esecuzione e fallimento, i saldi sul conto espressi in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso di cambio interbancario vigente al momento della dichiarazione di fallimento.

### Art. 42c Depositanti privilegiati

#### Capoverso 1

Dalla definizione di deposito privilegiato come credito nei confronti della banca si evince che in linea di principio il depositante privilegiato è la parte contraente autorizzata al credito. Ne consegue per estensione che un beneficiario o un avente economicamente diritto può non essere il depositante, anche quando è noto alla banca. Se la parte contraente è una persona giuridica in via di costituzione, il depositante è la persona giuridica costituenda o costituita, anche se costituita da una singola persona fisica.

#### Capoverso 2

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010<sup>29</sup> concernente la modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi), la protezione dei depositanti della LBCR persegue obiettivi di politica economica e obiettivi di politica sociale. Da un lato, essa deve tutelare il sistema finanziario e impedire una crisi di fiducia generata da una corsa agli sportelli («bank run»); dall'altro, essa deve consentire ai clienti delle banche di accedere rapidamente ai propri averi per fare fronte alle proprie necessità quotidiane, evitando così o perlomeno limitando le ripercussioni sulla vita economica. Alla luce di queste considerazioni, nella prospettiva dei depositanti lo scopo della garanzia dei depositi consiste in primo luogo nel preservare i risparmiatori dalle conseguenze di una chiusura improvvisa degli sportelli della banca. Si può discutere su chi debba ricadere nella definizione di risparmiatore, e beneficiare così di questa protezione. Ma in ogni caso è possibile affermare con certezza che lo scopo della garanzia dei depositi non può essere quello di garantire protezione ad altre banche, a società di intermediazione mobiliare e ad altri intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza, per i quali l'importo garantito di 100 000 franchi avrebbe peraltro scarsa rilevanza. Tali persone sono pertanto escluse dalla definizione di «depositante privilegiato». Per quanto concerne l'attuazione di questa eccezione, per le banche non è un problema identificare le persone interessate nei loro libri contabili.

#### Capoverso 3

In caso di una pluralità di creditori, l'attuale regolamentazione dell'articolo 24 OIB-FINMA opera una distinzione tra crediti di una proprietà comune (p. es. comunioni ereditarie) o aventi carattere di comproprietà (p. es. comunione di proprietari per piani), da un lato, e crediti solidali (p. es. dal conto comune di una coppia di coniugi), dall'altro. Nel primo caso, ovvero per le

<sup>29</sup> FF 2010 3513, in particolare 3519

comunioni, la pluralità di persone viene trattata come un creditore indipendente dagli aventi diritto, fermo restando che, qualora detenessero ulteriori conti presso la banca, i singoli depositanti godono del privilegio integrale di 100 000 franchi, indipendentemente dalla loro quota del conto in proprietà comune. Nel secondo caso, ossia per le comunità solidali, i depositanti devono accettare che la loro pretesa derivante dalla comunità solidale sia computata nella loro pretesa derivante da un eventuale altro conto. Un singolo creditore solidale, quindi, gode sempre in ogni caso di un privilegio non superiore a 100 000 franchi. Nella ripartizione della pretesa solidale si parte dalla presunzione inconfutabile che a ciascun creditore solidale spetti una quota equipollente.

Questo trattamento di diverse forme di pluralità di creditori e soprattutto il corretto rilevamento corrente delle persone partecipanti nell'elenco dei depositanti privilegiati genera per le banche un onere di accertamento significativo e rappresenta un ostacolo importante al pagamento rapido dei depositi privilegiati in caso di crisi. Nell'applicazione pratica si pone ripetutamente la questione di come delimitare e ripartire le singole pretese nei rapporti interni ed esterni della pluralità di persone. Ciò è in contrasto con l'intenzione che sta alla base della protezione dei depositanti, ovvero garantire un pagamento possibilmente rapido dei depositi ai depositanti. Il nuovo capoverso 3 risolve questo problema accordando al singolo depositante – in conformità con le attuali norme che regolamentano i rapporti di proprietà comune – un privilegio unico di 100 000 franchi sul suo conto, a prescindere dalle altre sue pretese riguardo a pluralità di creditori comunque configurate. In questo modo l'ordinanza si rifà al tenore originario dell'articolo 15 capoverso 2 LBCR nella versione del 1934: «Anche se un libretto è intestato a più persone, esso è considerato come se fosse d'uno solo deponente [...]».

#### *Capoverso 4*

Per i depositi presso una banca insolvente, le Giurisdizioni estere prevedono conseguenze giuridiche diverse da quelle previste dalla legge in Svizzera. Con la separazione netta tra depositi svizzeri e depositi esteri compiuta in questo capoverso si evitano conflitti di leggi, per esempio in materia di protezione dei dati. Dovrebbe trattarsi concretamente solo di un numero molto esiguo di depositanti e di depositi, che tuttavia hanno il potenziale di procrastinare e rendere più onerosa la procedura di insolvenza. Anche in questo caso il nuovo disciplinamento si pone come obiettivo l'accertamento tempestivo dei rapporti e il pagamento rapido dei depositi privilegiati e garantiti.

#### *Art. 42d Crediti privilegiati di fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio*

##### *Capoverso 1*

Le fondazioni del pilastro 3a o le fondazioni di libero passaggio devono depositare i fondi investiti sotto forma di risparmio o di conto come deposito a risparmio presso una banca (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985<sup>30</sup> sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>31</sup> sul libero passaggio). La condizione di privilegio di questi crediti è sancita nell'articolo 37a capoverso 5 LBCR per cui, in virtù della finzione legale, i crediti sono considerati come depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati nel calcolo dell'ammontare della pretesa privilegiata. Questo capoverso impone alle banche di ottenere dalle rispettive fondazioni che detengono investimenti di denaro in più banche una dichiarazione in cui confermano di documentare l'eventuale ripartizione delle pretese dei loro intestatari della previdenza. In linea di principio, già oggi le banche nel quadro della rendicontazione devono tenere a disposizione i dati corrispondenti ai fini del calcolo della copertura dei depositi privilegiati in misura del 125 per cento (art. 37a cpv. 6 LBCR). L'obbligo di documentazione consente, in caso di evento, di accertare rapidamente anche per i citati crediti della previdenza professionale se e in quale misura essi sono privilegiati presso una banca insolvente.

---

<sup>30</sup> RS 831.461.3

<sup>31</sup> RS 831.425

## Capoverso 2

Nell'articolo 37a capoverso 5, ultimo periodo, della LBCR il legislatore ha stabilito che i fondi della previdenza devono essere privilegiati indipendentemente dagli altri depositi. In questa logica, il capoverso 2 precisa che un depositante vanta una pretesa privilegiata separata per ciascuno dei depositi del pilastro 2 o del pilastro 3a eventualmente detenuti presso la medesima banca tramite fondazioni diverse. Questa precisazione è necessaria perché dall'emanazione dell'articolo 37a capoverso 5 LBCR i modelli aziendali delle fondazioni di previdenza e delle banche sono cambiati. Accade infatti sempre più di frequente che una banca accetti fondi da diverse fondazioni di previdenza.

### *Art. 42e Adesione all'autodisciplina*

A norma dell'articolo 37h capoverso 1 LBCR, ai fini della protezione dei depositanti occorre impedire che le banche accettino depositi privilegiati prima di avere aderito all'autodisciplina della garanzia dei depositi. La presente disposizione impone alle banche di presentare tempestivamente la relativa richiesta di adesione, indipendentemente dalla procedura di autorizzazione.

### *Art. 42f Prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi*

La possibilità di concedere prestiti in contanti è stata introdotta per offrire alle banche di minori dimensioni, che sovente non dispongono di sufficienti portafogli di titoli da depositare come garanzia, una forma alternativa per assicurare i loro impegni contributivi. Il presente articolo stabilisce pertanto che solo le banche delle categorie 4 e 5 possono avvalersi di questa forma alternativa. Per i dettagli sul deposito in contanti si rimanda alle spiegazioni relative all'OFoP (allegato 2, n. 5.2).

### *Art. 42g Lavori preparatori: disposizioni generali*

In questa disposizione vengono concretizzate le disposizioni di legge relative ai provvedimenti che le banche devono adottare per il pagamento dei depositi garantiti (cfr. art. 37h cpv. 3 lett. d e 4 LBCR).

Le lettere a e b sono tese ad assicurare che l'infrastruttura necessaria e i canali di comunicazione corrispondenti siano resi disponibili e rimangano operativi ai fini della garanzia dei depositi anche dopo la dichiarazione di fallimento. Le banche possono avvalersi del canale di comunicazione pattuito con i clienti. Il processo e i lavori preparatori devono essere documentati in forma adeguata.

L'elenco dei depositanti di cui alla lettera c viene disciplinato nell'articolo 42i OBCR. In questo contesto è rilevante il fatto che i depositi non contemplati dall'elenco dei depositanti rientrano nell'elenco riepilogativo. Le banche non sono tenute ad approntare né ogni giorno né mensilmente o trimestralmente un elenco dei depositanti, ma devono essere in grado di produrlo, nel caso concreto, entro 72 ore. In altre parole, non sono neppure tenute a calcolare sistematicamente ogni giorno gli interessi maturati sui depositi privilegiati. Anche in questo caso devono solo essere in grado di eseguire il calcolo, nel caso concreto, entro il termine menzionato. Ad esempio, con un software efficiente gli istituti sarebbero in grado di calcolare, entro 72 ore, tutti gli interessi maturati.

Nell'elenco riepilogativo di cui alla lettera d sono iscritti tutti i depositi privilegiati ma non garantiti. Qualora dovessero figurare in forma costantemente aggiornata nell'elenco dei depositanti, ciò sarebbe molto oneroso e comprometterebbe il pagamento rapido dei depositi garantiti.

### *Art. 42h Lavori preparatori: disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica e piccole banche*

#### Capoverso 1

Le banche di rilevanza sistemica soggiacciono alla garanzia dei depositi come le altre banche. Diversamente dalle altre banche, però, devono garantire, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento senza interruzioni delle funzioni di rilevanza sistemica, ossia in particolare le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti (art. 9 cpv. 2 lett. d LBCR). A tale scopo sono tenute a elaborare piani d'emergenza che assicurino, tra le altre cose, il mantenimento delle loro operazioni di deposito svizzere in caso di rischio d'insolvenza (art. 10 cpv. 2 LBCR in combinato disposto con l'art. 60 segg. OBCR). Quindi, per le banche di rilevanza sistemica a rischio d'insolvenza è preminente non già l'attivazione della garanzia dei depositi bensì l'attivazione del piano d'emergenza con la continuazione dell'attività bancaria. La garanzia dei depositi diventa un'opzione per queste banche solo nello scenario improbabile in cui il piano d'emergenza si riveli inattuabile oppure le misure di ristrutturazione e risanamento avviate falliscano contrariamente alle aspettative e si verifichi quindi in un secondo momento una liquidazione secondo il diritto in materia di fallimento.

Alla luce di queste considerazioni, prevedere un requisito durevole e illimitato che richiede di mantenere sempre in essere un'infrastruttura completa per l'adempimento di tutti gli obblighi della garanzia dei depositi, nonostante l'esistenza di un piano d'emergenza, giudicato attuabile almeno una volta, e l'obbligo di mantenimento delle operazioni di deposito, appare superfluo e non sarebbe nemmeno proporzionato. Un simile requisito sarebbe anche in contrasto con l'obiettivo fissato nella legge di privilegiare la continuazione dell'attività bancaria invece della liquidazione. Le misure complesse, ad esempio negli ambiti del capitale, della liquidità e delle misure organizzative, che le banche di rilevanza sistemica sono tenute ad adottare in forza di legge al fine di garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica rendono improbabile il verificarsi di uno scenario di attivazione della garanzia dei depositi.

In linea di principio, il risanamento di una banca avviene dopo l'attivazione del piano d'emergenza con singole misure di ristrutturazione la cui attuazione presuppone una fase di risanamento relativamente lunga, a seconda delle dimensioni e del modello aziendale della banca di rilevanza sistemica. In questa fase il modello aziendale e l'entità delle operazioni di deposito della banca possono subire anche notevoli cambiamenti. Considerata una fase di risanamento prevedibilmente lunga, di regola vi è abbastanza tempo per adottare misure preparatorie anche solo in una fase molto avanzata, e più precisamente qualora si dovesse profilare, contro ogni iniziale previsione positiva, una maggiore probabilità di liquidazione anziché di continuazione dell'attività bancaria. Questo momento viene stabilito dall'incaricato del risanamento o dalla FINMA in base alle circostanze concrete. Nel farlo, terrà conto anche del modello aziendale, della situazione in merito alla liquidità e del numero di depositanti interessati.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 42g lettere c e d OBCR (elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo) si tratta di condizioni fondamentali per il funzionamento corretto della garanzia dei depositi. Prescrivere tali requisiti anche alle banche di rilevanza sistemica appare pertanto adeguato. Occorre tuttavia considerare che, come nel caso della ristrutturazione di una grande banca con un modello aziendale più complesso e di portata nazionale, l'elaborazione concreta o l'aggiornamento dell'elenco dei depositanti richiede un certo dispendio di tempo e può avvenire praticamente solo nell'arco di un fine settimana, dopo l'orario di chiusura.

Per i lavori preparatori di cui all'articolo 42g lettere a e b OBCR non è quindi necessario che le banche di rilevanza sistemica mantengano in essere l'infrastruttura e i processi standardizzati corrispondenti, ma a loro è richiesto di predisporre e tenere aggiornato un piano di attuazione per l'eventualità, improbabile, di fallimento del risanamento. Tale piano deve essere predisposto entro il termine di cinque anni fissato per l'adempimento delle condizioni relative all'autodisciplina nella disposizione transitoria della legge sulle banche. Il piano illustra le singole fasi di attuazione, l'infrastruttura necessaria per la comunicazione tra la banca e i depositanti nonché l'elaborazione dell'istruzione di pagamento e designa le risorse necessarie (personale ecc.). In altre parole, deve garantire che le banche di rilevanza sistemica dispongano delle risorse necessarie in caso di applicazione della garanzia dei depositi e siano in grado di

mettere prontamente a regime l'infrastruttura necessaria ed eseguire tempestivamente i processi, in modo da rispettare i termini di pagamento fissati dalla legge. Il piano viene di conseguenza sottoposto a uno studio di fattibilità.

#### Capoverso 2

Le piccole banche, con meno di 2500 depositanti privilegiati complessivi, beneficiano, in virtù del principio della proporzionalità, di agevolazioni in termini di lavori preparatori di natura operativa. Poiché sono tenute a predisporre l'elenco dei depositanti e l'elenco riepilogativo, il pagamento da queste unità poco complesse e abbastanza trasparenti può essere garantito a livello operativo anche senza grandi lavori preparatori.

#### Art. 42i Elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo

##### Capoverso 1

Affinché possa predisporre l'elenco dei depositanti descritto in questo capoverso, la banca o la società di intermediazione mobiliare deve naturalmente disporre degli strumenti tecnici ausiliari necessari per potere in particolare rispettare, nel caso concreto, i termini prescritti nell'articolo 37i capoverso 2 LBCR.

Nell'elenco dei depositanti vengono contraddistinti i depositi e i depositanti per i quali il termine per il pagamento viene prolungato o sospeso (art. 37j cpv. 5 LBCR). Le eccezioni vengono stabilite nel quadro dell'autodisciplina relativa alla garanzia dei depositi (art. 37j cpv. 6 LBCR). In materia di autodisciplina, il progetto<sup>32</sup> prevede le seguenti eccezioni:

- blocco in forza di legge, ordine di autorità o accertamento in corso (p. es. legge sul riciclaggio di denaro, sequestro, sanzione, requisizione);
- blocco in forza di rapporti di diritto civile con terzi come costituzione in pegno, garanzia, cessione (p. es. conto di garanzia della pigione, conto per il versamento del capitale in caso di costituzione di una società, prestazione di una garanzia).

Nell'elenco dei depositanti vengono iscritti solo i depositi privilegiati che sono anche garantiti. Questa condizione è soddisfatta solo dai depositi che sono allibrati in Svizzera (art. 37h cpv. 1 LBCR).

##### Capoverso 2

Nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 37h capoverso 4 lettera d LBCR sono riportati i depositi privilegiati che non sono garantiti e, quindi, neppure inclusi nell'elenco dei depositanti. Per questa ragione nella *lettera a* è stabilito che i depositi di cui all'articolo 37a capoverso 1 LBCR allibrati presso un ufficio estero sono inclusi nell'elenco riepilogativo. In questo modo si possono anche evitare conflitti con eventuali obblighi del segreto esteri.

Gli averi di previdenza detenuti presso fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio sono privilegiati in virtù della finzione legale dell'articolo 37a capoverso 5 LBCR, rispettivamente fino a 100 000 franchi per ciascun intestatario della previdenza, ma non sono garantiti. Le stesse fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio non sono depositanti privilegiati (art. 42c). Pertanto, secondo la *lettera b*, nell'elenco dei depositanti non vengono iscritti né i crediti indiretti degli intestatari della previdenza né i crediti diretti delle fondazioni di previdenza.

Per le «*inflight transaction*» disciplinate alla *lettera c* si rinvia alle spiegazioni precedenti relative all'articolo 42a.

##### Capoverso 3

---

<sup>32</sup> Le condizioni relative all'autodisciplina devono essere adempiute entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica della legge sulle banche del 17 dicembre 2021; FF 2021 3001.

Per i cinque anni del periodo transitorio della legge il formato dell'elenco dei depositanti viene definito dal responsabile della garanzia dei depositi. Come parte dell'autodisciplina, il responsabile della garanzia dei depositi definirà segnatamente le prescrizioni per la classificazione uniforme di conti, prodotti e depositanti nonché per le esclusioni.<sup>33</sup>

#### *Art. 43 Piano di pagamento*

L'attuale capoverso 1 è superfluo. Il principio è ora sancito nella legge (art. 37j cpv. 1 LBCR) e i crediti da iscrivere nell'elenco dei depositanti sono già descritti nell'articolo 42i OBCR. I capoversi in questo articolo vengono quindi rinumerati e il concetto di «crediti allibrati» di cui al capoverso 1 viene sostituito con «crediti da iscrivere (...) in base all'elenco dei depositanti». Il capoverso 2 (finora cpv. 3) rimane invariato. Il mandatario deve poter chiedere la comprova di un credito non solo quando l'elenco dei depositanti non è stato tenuto in modo regolare, ma anche quando generalmente i libri contabili della banca su cui si fonda l'elenco dei depositanti lasciano presumere la presenza di irregolarità.

Se non vengono utilizzati fondi del responsabile della garanzia dei depositi, anche il liquidatore del fallimento può avvalersi dell'elenco dei depositanti per il piano di pagamento.

#### *Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati*

##### *Capoversi 1 e 2*

I capoversi corrispondono, fatti salvi alcuni adeguamenti linguistici, agli attuali capoversi 1 e 2. Nella prassi non è ipotizzabile una netta distinzione tra il pagamento dei depositi *privilegiati* secondo l'articolo 37b LBCR con i fondi disponibili e il pagamento dei depositi *garantiti* con la garanzia dei depositi secondo l'articolo 37j LBCR. Piuttosto, è probabile una fatturazione mista, che si basa tuttavia su un piano di pagamento. La legge ammette anche un processo dinamico in cui i fondi mancanti per il pagamento dei depositi possono essere all'occorrenza richiesti al responsabile della garanzia dei depositi mentre i fondi eventualmente non utilizzati possono essere restituiti sotto forma di acconto nel quadro della collocazione. Di conseguenza, all'inizio di una procedura la FINMA può stabilire un importo che il mandatario, in virtù del proprio fabbisogno di liquidità, potrà richiedere direttamente al responsabile della garanzia dei depositi per il pagamento dei depositi privilegiati. Questo importo potrà essere adeguato aumentandolo o riducendolo in base al fabbisogno di liquidità effettivamente necessario; in linea di massima dovrebbe essere ridotto a seguito dei ricavi della realizzazione percepiti. In questo modo viene agevolata la pianificazione per la FINMA e il responsabile della garanzia dei depositi nel caso in cui le procedure richiedano più tempo o se più procedure che si svolgono contemporaneamente necessitano di un coordinamento. Così si può anche evitare che i fondi del responsabile dei depositi confluiscono nella massa fallimentare, benché non vengano poi utilizzati. Ciò aumenta l'efficacia del sistema della garanzia dei depositi. Appena accertato che i fondi sono sufficienti a tacitare i creditori di prima e seconda classe, gli acconti vengono corrisposti rispettivamente al responsabile della garanzia dei depositi e ai creditori corrispondenti.

Se, in una prima procedura, una banca ha ricevuto fondi dal responsabile della garanzia dei depositi, i crediti in sospeso del responsabile derivanti dalla prima procedura verranno dedotti dai fondi di garanzia dei depositi predisposti nella seconda procedura. È quanto stabilito dal limite superiore fissato dalla legge.

Le ipoteche, i prestiti e gli scoperti del depositante così come gli interessi e gli emolumenti non allibrati non vengono compensati per il pagamento, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza (come da divieto di compensazione già prescritto dalla legge; cfr. anche il precedente art. 42b OBCR). Se la compensazione non è esclusa per contratto, dopo la dichiarazione di fallimento il depositante può dichiarare la compensazione dei depositi con i crediti del soggetto fallito al momento della loro esigibilità.

---

<sup>33</sup> Cfr. nota a piè di pagina 25.

I crediti espressi in una valuta estera vengono convertiti e pagati in franchi svizzeri al corso vigente al momento della dichiarazione di fallimento.

### *Capoverso 3*

Questa disposizione garantisce che un pagamento da conti che assolvono una funzione di garanzia di pretese di terzi avvengano, compatibilmente con il loro scopo di garanzia, solo se gli aventi diritto, ad esempio i creditori pignorati o i cessionari di garanzie, vi acconsentono o se ciò è ammesso per legge o per contratto.

### *Capoverso 4*

Dal punto di vista sistematico, questo capoverso eleva correttamente a livello di ordinanza del Consiglio federale l'ultimo periodo della disposizione di cui all'articolo 25 capoverso 3 OIB-FINMA.

## *Art. 44a Informazione del responsabile della garanzia dei depositi*

### *Capoverso 1*

Quale responsabile della garanzia dei depositi, esisuisse assolve il mandato politico affidatogli dal Consiglio federale di informare la piazza finanziaria sul sistema di garanzia dei depositi. Nel caso concreto, durante una crisi occorre quindi approntare misure di comunicazione complesse. Vista la necessità di pianificare tali misure di comunicazione, la FINMA informa il responsabile della garanzia dei depositi il prima possibile circa il possibile profilarsi di un caso concreto.

## *Art. 63a Operazioni di copertura relative a obbligazioni soggette a bail-in*

Le operazioni di copertura sono operazioni in derivati finalizzate alla gestione dei rischi di cambio e vengono contabilizzate a livello di società holding. A seconda dell'andamento dei tassi d'interesse e dei corsi di cambio e delle previsioni del mercato circa il loro andamento futuro, il valore di mercato di questi derivati cambia al punto tale da determinare alternativamente un credito o un impegno. Gli impegni derivanti dalle operazioni di copertura relative all'emissione di obbligazioni soggette a bail-in non devono pertanto essere considerati ai fini del calcolo del limite massimo del 5 per cento di cui all'articolo 30b capoverso 8 LBCR.

## *Sezione 2: Capacità di risanamento e di liquidazione*

Come già spiegato al precedente numero 4.3, l'obiettivo primario della nuova regolamentazione non è continuare a migliorare fundamentalmente la capacità di risanamento e di liquidazione («resolvability») ma, più in generale, assicurare che le banche mantengano anche in futuro la situazione che con ogni probabilità raggiungeranno nel 2024, apportino gli adeguamenti eventualmente necessari nonché recepiscano i possibili ulteriori sviluppi e le nuove conoscenze emerse a livello internazionale, e garantiscano così stabilmente la «resolvability». Per questa ragione il titolo che precede l'articolo 64 viene abbreviato da «Miglioramento delle possibilità di risanamento e di liquidazione» a «Capacità di risanamento e di liquidazione».

## *Art. 64 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione*

I capoversi da 1 a 4 restano invariati. Il capoverso 5 stabilisce ora che le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale documentino per la FINMA, nel quadro del processo di vigilanza attuale, le misure adottate per adempiere i criteri indicati nell'articolo 65a capoverso 2 OBCR. Questa documentazione sarà parte integrante di un vasto pacchetto informativo destinato alla FINMA, che fungerà, tra l'altro, da base per il «Resolvability Assessment Process» secondo i «Key Attributes» emanati dal FSB.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> [www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/](http://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/)

*Art. 65 Mantenimento della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale*

L'articolo stabilisce che le G-SIB devono mantenere la «resolvability». L'adempimento dei criteri di cui all'articolo 65a capoverso 2 OBCR è un presupposto fondamentale della «resolvability». Per il suo mantenimento le G-SIB devono adottare tutti i provvedimenti necessari, segnatamente sviluppare capacità («capabilities») proprie ed eliminare eventuali ostacoli alla possibilità di risoluzione, affinché la FINMA possa risanare o liquidare l'intero gruppo in caso di crisi. Il modello aziendale delle G-SIB è soggetto a continui cambiamenti, da cui possono emergere ostacoli alla possibilità di risoluzione che attualmente non sono ancora noti e cui bisognerà far fronte anche con il nuovo sistema di incentivazione.

*Art. 65a Valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale*

*Capoverso 1*

La FINMA valuta la «resolvability» sulla scorta della documentazione di cui all'articolo 64 capoverso 5 OBCR. La sua valutazione si basa in particolare sui criteri elencati nel capoverso 2.

*Capoverso 2*

Di seguito sono illustrati i singoli criteri. Come precedentemente menzionato al numero 3.2, nel processo di valutazione della «resolvability» confluiscono anche le linee guida del FSB. Tutti i criteri sono concepiti nell'ottica di sostenere una strategia di risoluzione credibile e attuabile.

*Lettera a*

Le banche devono verificare continuamente la loro struttura organizzativa in vista della possibile attuazione della strategia di risoluzione privilegiata, ovvero della strategia di risanamento o di liquidazione. La struttura organizzativa deve infatti supportare la strategia di risoluzione privilegiata dalla FINMA. Ciò concerne sia la struttura giuridica sia la struttura commerciale. Se necessario, occorre ridurre la complessità della rispettiva struttura organizzativa. Con ciò si intende in particolare la riduzione del numero di società nel gruppo finanziario. Inoltre, la struttura commerciale deve essere allineata alla struttura giuridica.

Con lo scorporo delle funzioni di rilevanza sistemica in un'unità svizzera e l'istituzione di una struttura di holding, le banche svizzere di rilevanza sistemica attive a livello internazionale hanno creato le premesse per l'attuazione della strategia di risoluzione «single point of entry»<sup>35</sup>. L'attuale struttura delle banche svizzere di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, con una società holding al vertice e una società madre come sua affiliata, alla quale a loro volta afferiscono le filiali materiali, combinata con una gestione centralizzata della liquidità è in linea di principio conforme con le esigenze di un'eventuale risoluzione.

*Lettera b*

Le prescrizioni svizzere in materia di fondi propri e di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite sancite nell'OFoP e le prescrizioni prudenziali locali di altre Giurisdizioni disciplinano le esigenze minime quantitative poste alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per i diversi livelli organizzativi di un gruppo finanziario. Oltre a ciò, le banche devono essere in grado, in caso di risanamento, di dotare un intero gruppo o parti di esso dei mezzi necessari, in modo che le condizioni di autorizzazione siano garantite o ripristinate. A

---

<sup>35</sup> La strategia di risoluzione «single point of entry» è l'approccio privilegiato dalla FINMA per la risoluzione (risanamento e liquidazione) di gruppi finanziari di rilevanza sistemica. Esso consta di una procedura che si innesta a livello della società al vertice del gruppo finanziario e viene diretta centralmente dall'autorità in materia di vigilanza e di insolvenza del Paese di origine del gruppo. Al contrario, nella strategia «multiple point of entry» la risoluzione del gruppo finanziario viene eseguita a partire dalle singole società controllate giuridicamente indipendenti tra loro.

tal fine devono disporre di processi e piani interni credibili, attuabili e coordinati a livello internazionale che illustrino le opzioni che le permettono di compensare, attraverso misure di ricapitalizzazione, le perdite sorte all'interno delle società affiliate.

#### *Lettera c*

Le esigenze in termini di dotazione di liquidità sono disciplinate nell'OLiQ. Secondo la lettera c le banche devono essere in grado di stimare il fabbisogno di liquidità per l'intera fase di liquidazione di 90 giorni definita nell'OLiQ, di determinare in modo affidabile e tempestivo il fabbisogno di liquidità in ciascuna società materiale del gruppo, anche alla luce di eventuali restrizioni di trasferimento, nonché di mostrare come può essere coperto questo fabbisogno (capacità di copertura). La banca deve disporre di un adeguato servizio interno ed esterno di rendicontazione alla FINMA. In particolare, deve essere in grado di riferire alla FINMA gli indicatori di liquidità definiti per determinare il «Point of Non-Viability» (PONV)<sup>36</sup> Le garanzie disponibili all'interno del gruppo devono potere essere identificate tempestivamente a livello centrale e mobilitate senza impedimenti.

#### *Lettera d*

Le banche devono disporre delle capacità e dei fondi necessari (come dotazione di liquidità e di capitale) per identificare e documentare conseguentemente i servizi bancari e i relativi servizi accessori nonché per continuare questi servizi anche durante l'implementazione della rispettiva strategia di risoluzione fino alla conclusione del risanamento. Devono altresì essere in grado di garantire questi servizi anche a fronte di un fabbisogno (ridotto) nella fase di ristrutturazione, di adeguarli in modo mirato e di ritirarli in modo ordinato e graduale nel tempo. Il presupposto è che le unità di servizio giuridicamente autonome vengano gestite separatamente dall'attività bancaria operativa, se ciò è opportuno e necessario nell'interesse dell'attuazione della strategia di risoluzione.

#### *Lettera e*

Le banche devono identificare le infrastrutture del mercato finanziario che forniscono i servizi necessari per mantenere l'operatività del gruppo finanziario sia durante sia dopo la conclusione di una ristrutturazione. Le banche devono adottare misure preparatorie complete volte ad assicurare un accesso senza impedimenti ai sistemi di negoziazione, regolamento (clearing), custodia, liquidazione e pagamento offerti dalle infrastrutture del mercato finanziario prima, durante e dopo la fase di risanamento. Ciò include in particolare anche la stima del fabbisogno finanziario per l'evasione delle operazioni correnti con la rispettiva infrastruttura finanziaria prima e in caso di risanamento, e la possibilità di trasferire i servizi a un'altra infrastruttura del mercato finanziario.

#### *Lettera f*

In linea di principio, il finanziamento verticale interno al gruppo sul modello di un «central treasury» non ostacola la risoluzione. In caso di «upstreaming» verticale (ossia di un finanziamento della società madre da parte delle affiliate), le banche devono provare che questo non provoca un'accelerazione degli effetti di contagio all'interno del gruppo in caso di crisi. Inoltre, devono garantire che i finanziamenti verticali interni al gruppo avvengano a condizioni di mercato applicate a terzi. Per quanto possibile, i finanziamenti orizzontali vanno evitati. Qualora fossero comunque stati effettuati, devono essere di entità trascurabile nell'ottica del gruppo ed essere dichiarati in modo trasparente.

#### *Lettera g*

Le banche devono essere in grado di eseguire in modo sufficientemente preciso e immediato le necessarie valutazioni e rendicontazioni finanziarie e regolamentari in caso di risanamento,

---

<sup>36</sup> Con PONV si intende il momento in cui il rischio di insolvenza diventa concreto, ovvero quando una banca non è più solvente senza l'adozione di ulteriori misure.

a livello sia del gruppo sia delle società affiliate. Tra queste figurano in particolare la determinazione del PONV, della necessaria capacità di coprire le perdite e delle valutazioni per il test NCWO («No Creditor Worse Off Test»)<sup>37</sup>. Le banche devono essere organizzate in modo tale da riuscire, in caso di crisi, a svolgere questo processo su base settimanale per un periodo prolungato. Occorre inoltre approntare un processo di previsione che consenta di determinare in modo affidabile gli indicatori essenziali con un orizzonte da 30 a 90 giorni in caso di crisi.

#### *Lettera h*

Le banche devono effettuare tutti i preparativi necessari per sostenere la strategia «single point of entry» della FINMA. Nell'esecuzione di un bail-in devono in particolare essere adottati provvedimenti che consentano di ammortizzare il capitale rapidamente e senza frizioni e di cancellarlo presso il custode, di convertire gli strumenti soggetti a bail-in e di attribuire correttamente le azioni di nuova emissione presso il custode.

Le banche devono allestire ed essere in grado di attuare senza ostacoli guide operative che descrivono in modo dettagliato la procedura operativa del bail-in, partendo dalle misure preparatorie fino all'attuazione. Nelle guide operative devono essere segnatamente documentati i punti comuni con le borse e i custodi. Le banche devono inoltre essere in grado di predisporre in tempi brevi i dati rilevanti per il calcolo della capacità di ricapitalizzazione e per il rapporto di conversione.

#### *Lettera i*

La banca deve disporre di una strategia per la ristrutturazione del proprio modello aziendale prima di un bail-in e assicurare che questa possa essere attuata tenendo conto di varie opzioni a seconda delle circostanze concrete.

L'obiettivo è aumentare sufficientemente la probabilità di sopravvivenza a lungo termine della banca, mediante varie misure preparatorie, e di esito positivo della ristrutturazione. La banca deve in particolare avere una strategia per la riduzione delle attività di negoziazione nonché la capacità di eseguire tale riduzione.

Il capoverso 2 non indica criteri separati per le cosiddette funzioni trasversali che vengono valutate dalla FINMA in relazione alla «resolvability». In caso di risoluzione è importante che una banca abbia adottato misure preparatorie in relazione alle funzioni trasversali come la «corporate governance» (p. es. regolamentazione delle competenze dei comitati e delle persone), la comunicazione, le capacità relative alla rendicontazione, il mantenimento della tecnologia dell'informazione e altro ancora. Nella sua valutazione in base ai predetti criteri, la FINMA considera singoli aspetti delle funzioni trasversali. Inoltre, questi temi sono parte integrante dei piani di stabilizzazione e d'emergenza delle banche e vengono quindi valutati dalla FINMA in quel contesto.

### *Art. 65b Misure della FINMA in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale*

#### *Capoverso 1*

Il rimando all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d OFoP chiarisce che le esigenze più elevate eventualmente ordinate dalla FINMA sulla base di questo capoverso non possono essere applicate alle unità svizzere delle G-SIB in quanto queste soggiacciono alle prescrizioni concernenti la pianificazione d'emergenza, le quali mirano al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera e non alla «resolvability» complessiva. L'entità delle esigenze più elevate dipende dalla gravità degli ostacoli alla capacità di risoluzione identificati. Eventuali ostacoli alla «resolvability» relativi al criterio previsto dall'articolo 65a capoverso 2 lettera c

---

<sup>37</sup> Il test NCWO verifica se, in particolare in caso di bail-in, una misura di risoluzione pone i creditori della banca interessata in una posizione economica peggiore rispetto a quella al momento della dichiarazione immediata del fallimento.

possono riguardare esclusivamente i supplementi alla liquidità conformemente all'articolo 25 capoverso 1 OLiQ.

### *Capoverso 2*

Il capoverso 2 riprende l'attuale articolo 133 capoverso 5 OFoP. Lo spostamento dall'OFoP all'OBCR è motivato dal fatto che le esigenze più elevate, diversamente dagli sconti attuali, non interessano solo i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ma anche la dotazione di liquidità nel caso del criterio previsto dall'articolo 65a capoverso 2 lettera c. Le valutazioni di autorità estere possono essere prese in considerazione sia per l'accertamento di ostacoli sia nel quadro della determinazione dei fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l'OFoP e dei supplementi secondo l'OLiQ.

### *Sezione 3: Informazione del pubblico*

#### *Art. 66*

L'attuale articolo 66 diventa obsoleto in quanto non occorre più elencare le misure volte a migliorare la «resolvability». Queste vengono sostituite dai criteri di cui all'articolo 65a capoverso 2 in base ai quali la FINMA valuta la «resolvability». In sostanza, il nuovo articolo 66 recepisce ciò che la FINMA pubblica già regolarmente. La FINMA fornisce informazioni sugli accertamenti di rilievo in relazione ai settori tematici menzionati. Pubblica le informazioni solo dopo avere ascoltato le banche interessate.

### *Sezione 4: Società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera*

*Osservazione preliminare riguardo alla nuova sezione 4 nonché alle disposizioni degli articoli 66a–66c OCBR.*

Finora la FINMA ha designato cinque società come società del gruppo importanti secondo l'articolo 2<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera b LBCR, di cui due forniscono servizi a banche di rilevanza sistemica svizzere e assoggettate alla vigilanza della FINMA. La FINMA può designare ulteriori società del gruppo importanti o rimuovere società dall'elenco delle società del gruppo importanti. Nell'ordinanza sulle banche, le norme concernenti le società del gruppo importanti riguardano solo le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Questo viene esplicitato nelle disposizioni dell'ordinanza sulle banche specificando, in aggiunta a quanto definito nell'articolo 3g capoverso 3 LBCR, che si tratta di banche di rilevanza sistemica «con sede in Svizzera».

In caso di risanamento o di fallimento, la società del gruppo importante deve continuare a garantire i servizi importanti, adeguarli in modo mirato ed essere in grado di ritirarli in modo graduale e ordinato nel tempo. Un servizio è considerato importante quando è necessario per la buona riuscita di un risanamento o per una liquidazione della banca o del gruppo bancario di rilevanza sistemica. Con la riuscita del risanamento non vengono mantenute soltanto le funzioni di rilevanza sistemica ma anche tutte le funzioni importanti (conformemente alla definizione di «società del gruppo importante» contenuta nell'art. 2<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b LBCR<sup>38</sup>) previste nel piano di risanamento.

Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale con sede in Svizzera devono inoltre soddisfare le esigenze di continuità operativa secondo l'articolo 65a capoverso 2 lettera d OBCR. Queste si riferiscono all'intero gruppo finanziario.

Nella valutazione delle prescrizioni di cui agli articoli 66a–66c OCBR la FINMA tiene adeguatamente conto degli standard internazionali.

---

<sup>38</sup> Cfr. in proposito anche le spiegazioni all'art. 3g cpv. 3 e 4 contenute nel messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (FF 2020 5647, in particolare 5672).

La disposizione non è finalizzata ad aumentare le esigenze attuali in base alle nuove regole stabilite in questa sezione senza modificare sostanzialmente la struttura organizzativa e aziendale di una banca interessata.

#### *Art. 66a Capitale e liquidità*

##### *Capoverso 1*

La fornitura ininterrotta di servizi da parte delle società del gruppo importanti (dette anche società di servizi o «service companies») è centrale per la capacità di risanamento delle banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera o per l'attuabilità del piano d'emergenza ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR. Le esigenze relative al capitale e alla liquidità devono pertanto essere soddisfatte affinché le società del gruppo importanti possano sempre operare in continuità aziendale («going concern») e fornire alle banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera i servizi per loro importanti.

##### *Capoverso 2*

Le esigenze relative al capitale e alla liquidità per le società del gruppo importanti vengono stabilite dalla FINMA nel singolo caso, considerando l'entità e il tipo dei servizi importanti che tali società devono fornire al gruppo in caso di risanamento o liquidazione.

Nel caso di un distacco o di una vendita della società svizzera, la FINMA può ordinare, nel quadro di una procedura di risanamento, di ritrasferire i servizi forniti dalle società del gruppo importanti.

#### *Art. 66b Organizzazione*

Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono garantire una struttura aziendale (governance) indipendente. Essa consta di dirigenti con sufficiente grado di anzianità che sono responsabili dell'attività ordinaria di fornitura dei servizi e garantiscono che i servizi continuino a essere forniti anche in uno scenario di risanamento o di liquidazione.

Il mantenimento ordinato dei servizi necessari alle funzioni essenziali presuppone inoltre che gli organi direttivi non siano esposti a conflitti d'interesse. In particolare, la società del gruppo importante deve assicurare di non occupare un numero eccessivo di collaboratori con funzioni direttive che sono retribuiti dalle altre società del gruppo. Occorre inoltre garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di un conflitto d'interesse all'interno del gruppo finanziario. La FINMA concretizza le esigenze corrispondenti nel singolo caso tenendo conto degli standard internazionali (segnatamente la «Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution» del FSB del 18 agosto 2016).

#### *Art. 66c Garanzia della fornitura durevole di servizi*

##### *Lettera a*

Le società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono allestire un catalogo delle prestazioni recante i servizi importanti forniti al gruppo finanziario. La FINMA concretizza le esigenze corrispondenti nel singolo caso tenendo conto degli standard internazionali (segnatamente la «Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution» del FSB, 18 agosto 2016).

##### *Lettera b*

I contratti relativi alla fornitura dei servizi importanti per il gruppo finanziario devono essere provvisti di apposite clausole contrattuali che garantiscono una fornitura ininterrotta dei servizi in caso di risanamento o di fallimento. Nel contratto deve inoltre essere prevista la trasferibilità.

##### *Lettera c*

Se la società del gruppo importante di una banca di rilevanza sistemica con sede in Svizzera dipende dalla fornitura di servizi dall'estero, questa dipendenza deve essere monitorata e devono essere indicate apposite soluzioni alternative attuabili rapidamente.

*Art. 69a Disposizione transitoria della modifica del ...*

*Capoverso 1*

Le banche, il responsabile della garanzia dei depositi e l'ente di subcustodia necessitano di circa un anno per l'attuazione della garanzia dell'impegno contributivo (costituzione in pegno di garanzie o prestiti a favore di esisuisse). In questo anno le banche devono deliberare la nuova autodisciplina per la garanzia dei depositi, che deve essere approvata dalla FINMA. Successivamente, il responsabile della garanzia dei depositi deve stipulare con tutte le banche nuovi contratti di prestito o di deposito durevole di titoli. Per questi ultimi occorre coinvolgere anche l'ente di subcustodia. Questi presupposti legali e operativi possono essere creati solo dopo che il Consiglio federale ha approvato la presente ordinanza. Pertanto, il presente capoverso concede alle banche un termine fino alla fine di novembre dell'anno di entrata in vigore dell'ordinanza. Il termine è stato fissato consapevolmente a fine anno, periodo che coincide con l'elaborazione dei dati di fine anno nelle banche.

Pur ottenendo lo sconto massimo possibile (si vedano al riguardo le spiegazioni al n. 4.3), le G-SIB non hanno ancora raggiunto la piena capacità di risanamento e di liquidazione. Nel 2022 le banche hanno portato avanti i lavori per eliminare gli ostacoli al raggiungimento della piena «resolvability», che dovrebbero concludersi alla fine dello stesso anno. Nel 2023 la FINMA procederà a una valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione ed esaminerà approfonditamente l'adempimento dei criteri di «resolvability». Le G-SIB avranno poi sufficiente tempo per colmare le carenze individuate in questi processi fino alla presentazione della documentazione con il nuovo sistema di incentivazione, prevista per la prima volta a fine giugno 2024 (cpv. 2). In questo modo, a fine luglio 2024 si potrà passare al nuovo sistema di incentivazione, permettendo così di ridurre il rischio che le banche accedano direttamente ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o ai supplementi applicati alle esigenze di liquidità. Nel caso in cui le carenze individuate nel 2023 non siano state adeguatamente colmate entro giugno 2024, la FINMA potrà fissare un supplemento in applicazione dell'articolo 65b capoverso 1.

*Allegato 3*

Si vedano le spiegazioni precedenti all'articolo 2 capoversi 4 e 5 OBCR.

## **5.2 Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)**

*Art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2*

Questi capoversi decadono a seguito dell'abrogazione del sottostante articolo 658 del Codice delle obbligazioni<sup>39</sup>.

*Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 10 e cpv. 7*

*Capoverso 1*

Poiché il valore assicurato non svolge più alcun ruolo nella prassi di valutazione odierna e in molti Cantoni esiste addirittura un obbligo di assicurazione immobiliare, il numero 10 della lettera a viene abrogato. Inoltre, l'obbligo di un'assicurazione immobiliare è già sancito dal regolamento di stima che il Consiglio federale dovrà approvare.

*Capoverso 7*

---

<sup>39</sup> RS 220

Delegare la gestione del registro fondiario alle banche è un'attestazione di fiducia da parte del legislatore ma anche una soluzione dettata dalle circostanze tecniche del tempo. L'integrazione è tesa a chiarire che la centrale d'emissione, in quanto creditore, può verificare le informazioni fornite dai membri ed eventualmente richiedere informazioni supplementari riguardo alle singole coperture. Allo stesso tempo la centrale deve essere anche in grado di procurarsi i dati di cui necessita, ad esempio per adempiere gli obblighi di rendicontazione.

#### *Art. 14 Gestione della copertura*

Per l'aspetto dell'insolvenza delle banche, le disposizioni di esecuzione concernenti la conservazione della copertura rivestono un'importanza cruciale. L'attuale versione dell'articolo 14 risale al 1949 e non corrisponde più alla prassi odierna. Il capoverso 1 viene pertanto adeguato e ampliato e l'articolo integrato con i capoversi 2, 3 e 4. Questi capoversi definiscono in buona sostanza quali sono i caratteri essenziali di una conservazione della copertura (crediti costituiti in pegno e valori di copertura, comprese le cartelle ipotecarie registrali e i mutui) conforme alle obbligazioni fondiarie, indipendentemente dal fatto che tale copertura consista di titoli fisici o elettronici e avvenga in proprio o presso terzi. L'intento è fissare delle direttive per la conservazione e la designazione della copertura tali da consentire il rispetto delle disposizioni di legge anche nel caso in cui la FINMA debba procedere a una liquidazione della banca. In questo contesto è importante che la designazione e la conservazione siano concepite in modo che, su ordine dell'ufficio competente, si possa procedere, in brevissimo tempo e assicurando l'applicabilità dei processi, a una separazione e/o a un blocco dell'accesso. Deve essere ammessa la custodia presso terzi, purché questa non comprometta la velocità di accesso e la sicurezza della risoluzione. Il subcustode o il fiduciario è quindi obbligato a garantire l'accesso incondizionato, e a questo scopo deve stipulare con il depositante un vero e proprio contratto a favore di terzo che produca i suoi effetti nei confronti di qualsiasi soggetto (cpv. 4). Per il resto, per il subcustode devono valere per analogia i medesimi requisiti validi per la banca che custodisce la copertura in proprio.

#### *Art. 14a Copertura completa*

##### *Capoverso 1*

L'idea che una banca depositi una valigia piena di denaro contante nella cassaforte con le altre coperture non è più attuale. Nella prassi avviene che la banca associata trasmette l'importo pattuito su un conto della centrale. I conti correnti presso la BNS valgono come mezzi legali di pagamento. Devono però essere computabili come copertura completa anche i depositi a vista presso altre banche svizzere (eventualmente anche SIX TPA, Entris ecc.), tanto più che a norma di legge la copertura completa deve essere sostituita il prima possibile con una copertura normale ed è per questo di breve durata. Naturalmente la banca che trasmette l'importo non deve essere la stessa banca che tiene il conto.

##### *Capoverso 2*

Il capoverso contiene un chiarimento importante per la prassi attuale.

#### *V. Bilancio, conto economico e rapporto di gestione*

In linea con l'articolo 20 OOF, l'espressione obsoleta «conto profitti e perdite» viene sostituita con «conto economico».

#### *Art. 18, rubrica, nonché cpv. 1 n. 1.1.4 e 1 2.2–1.2.11*

Questo capoverso è stato adeguato alla nuova terminologia diffusa nel mercato. Gli investimenti ipotecari comprendono tutte le forme di ipoteche negli attivi disponibili (ipoteche dirette, garanzia ipotecaria tramite pegno manuale, garanzia mediante cessione di diritto reale di garanzia). Non è quindi più necessario menzionare separatamente il credito garantito da pegno manuale.

Nel 2005, la BNS è passata dalle operazioni di sconto e di credito lombard alle operazioni pronti contro termine. Con l'introduzione della LFINMA, dal 1° gennaio 2009 ciò è stato recepito nell'articolo 5 numero 3 della legge del 25 giugno 1930<sup>40</sup> sulle obbligazioni fondiarie (LOF). Le possibilità di investimento delle centrali sono state così ampliate per includere le obbligazioni di debitori svizzeri negoziate in borsa. A oggi mancava tuttavia un'attuazione nella OOF, cui ora si pone rimedio.

*Art. 20, rubrica, frase introduttiva, e n. 1.1.2*

Si vedano le spiegazioni all'articolo 18 capoverso 1.

*Va. Informazioni fornite dalla persona incaricata in caso di provvedimenti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari*

*Osservazioni preliminari in merito alla nuova sezione Va. nonché in merito alla disposizione dell'articolo 21a OOF*

La riveduta legge sulle obbligazioni fondiarie nonché il relativo messaggio contengono già disposizioni che regolano in modo molto dettagliato le competenze della FINMA e della persona da essa incaricata nell'eventualità in cui la FINMA dovesse adottare provvedimenti nei confronti di una banca associata. Queste disposizioni di legge mirano innanzitutto alla stabilità del sistema delle obbligazioni fondiarie e sono autoesplicative, pertanto è assolutamente superfluo recepire ulteriori disposizioni nell'ordinanza. In particolare, è sancito chiaramente che la FINMA, secondo quanto previsto dai suoi compiti, adotterà provvedimenti nei confronti di una banca associata qualora ravvisasse il rischio di una conservazione o gestione insoddisfacenti della copertura di mutui. Inoltre, il messaggio stabilisce già che la FINMA e la persona da essa incaricata devono tutelare gli interessi della centrale a vedere garantito il rispetto sistematico delle prescrizioni legali e regolamentari concernenti i valori di copertura. Il messaggio descrive altresì in quali modi la persona incaricata può, in adempimento del mandato secondo l'articolo 40a capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 3, velocizzare la soluzione del problema, sempre che sussistano le necessarie condizioni nel caso concreto e siano rispettati i principi di equilibrio e di copertura. In caso di trasferimento dei mutui e della copertura, la persona incaricata richiede l'autorizzazione della FINMA. La centrale deve essere coinvolta come creditore. Da ultimo viene disciplinato in modo definitivo l'addossamento dei costi secondo il principio causale nel caso di designazione di un incaricato dell'inchiesta o di dichiarazione di fallimento come da articolo 36 capoverso 4 LFINMA nonché da articolo 34 capoverso 1 LBCR in combinato disposto con l'articolo 262 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>41</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

*Art. 21a*

*Capoverso 1 e 2*

Questi capoversi garantiscono che, nel caso in cui la FINMA debba designare un incaricato dell'inchiesta presso una banca associata o pronunci un fallimento, alle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie pervengano tutte le informazioni di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti. Soprattutto in caso di fallimento di una banca associata, è importante una comunicazione trasparente da parte della persona incaricata nei confronti delle centrali interessate affinché queste possano verificare il rispetto dei principi di equilibrio e di copertura. Naturalmente nel quadro dei suoi compiti di vigilanza la FINMA tiene debitamente conto della necessità di garantire la stabilità del sistema delle obbligazioni fondiarie.

---

<sup>40</sup> RS 211.423.4

<sup>41</sup> RS 281.1

## 5.3 Ordinanza sui fondi propri

*Titolo secondo: Fondi propri computabili e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite*

*Capitolo 3: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le banche cantonali*  
*Art. 40a*

*Capoverso 1*

Nell'articolo 40a il Consiglio federale dà attuazione al nuovo articolo 30b capoverso 6 LBCR relativo agli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza per le banche cantonali, il quale è stato ulteriormente rivisto dal Parlamento sulla base della proposta avanzata dal Consiglio federale nel messaggio. Lo strumento non è computabile ai fini dell'adempimento delle esigenze in materia di fondi propri delle banche cantonali (per le banche cantonali di rilevanza sistemica si veda l'art. 127a cpv. 1<sup>bis</sup> OFoP).

*Capoverso 2*

La disposizione stabilisce le esigenze per gli strumenti di debito introdotti con l'articolo 30b capoverso 6 LBCR per le banche cantonali. La disposizione prevede per le banche cantonali la possibilità teorica di emettere uno strumento di debito che, in caso di insolvenza, possa essere ammortizzato prima del capitale di partecipazione del Cantone, in modificazione della gerarchia dei creditori. Questo però a condizione che nell'emettere simili strumenti di debito le banche cantonali adempiano le esigenze minime da definirsi in questo articolo, tra cui il requisito di un'adeguata compensazione a posteriori è già esplicitamente previsto nella legge.

Il capoverso 2 chiarisce *in primis* che le esigenze relative agli strumenti di debito menzionati risultano da quelle relative alle obbligazioni soggette a bail-in (art. 126a OFoP) in combinazione con le esigenze minime specifiche per le banche cantonali indicate in questo capoverso.

Queste esigenze minime mirano a garantire un'adeguata compensazione a posteriori, le cui caratteristiche essenziali devono essere già note al momento dell'emissione. Solo in questo modo gli acquirenti degli strumenti possono stimarne i rischi.

La *lettera a* sancisce il principio indicante che la compensazione prevista nelle condizioni di emissione – da intendersi come somma dei pagamenti parziali effettuati nel tempo ai fini della compensazione – deve orientarsi al valore nominale ammortizzato dell'obbligazione soggetta a bail-in, senza tuttavia la necessità di prevedere una compensazione completa dei creditori. Questa disposizione è espressione della chiara intenzione del Parlamento, che ha inteso statuire esplicitamente solo, ma pur sempre, una compensazione «adeguata» dei creditori. In questo quadro, i futuri versamenti della compensazione sono vincolati al verificarsi delle condizioni previste dal meccanismo e dell'OFoP e l'obbligo di compensazione è limitato nel tempo (cfr. lett. b). Lo scopo delle condizioni sospensive è assicurare che la compensazione a posteriori non debba essere immediatamente contabilizzata tra le spese, con la conseguenza di rendere inefficace la riduzione dei crediti dovuta al risanamento (ovvero di pregiudicare l'esito del risanamento). Al momento dell'approvazione del piano di risanamento, la FINMA deve comunque verificare *ex ante se*, a fronte delle ipotesi contenute nel piano di risanamento e oggetto di plausibilizzazione, è realistico giungere a un indennizzo completo inteso come valore auspicato nel corso del periodo di compensazione. L'idea del valore auspicato si basa sulla seguente considerazione: in caso di risanamento, l'ammortamento delle obbligazioni soggette a bail-in corrisponde a un contributo dei creditori al risanamento della banca cantonale in misura corrispondente al valore totale del loro credito ammortizzato, senza controprestazione diretta. D'altra parte, dopo il risanamento i proprietari della banca cantonale (il Cantone ed eventuali altri azionisti o partecipanti) mantengono la loro quota sociale nella banca cantonale risanata. Diversamente, i creditori delle obbligazioni soggette a bail-in non hanno alcuna possibilità di partecipare alla riuscita del risanamento sotto forma di future partecipazioni agli utili. Per questo motivo è giustificato non quantificare le possibili compensazioni future già al momento dell'emissione degli strumenti di debito. L'ammontare della compensazione effettiva

dipenderà invece dalla capacità economica futura che la banca risanata dimostrerà nel corso della durata dell'obbligo di compensazione di almeno dieci anni.

La *lettera b* dispone che le caratteristiche essenziali di natura temporale e procedurale del modello di compensazione devono essere già stabilite al momento dell'emissione degli strumenti di debito, come menzionato in precedenza. Il prospetto informativo di questi strumenti deve descrivere in modo dettagliato il piano di risanamento con il modello di compensazione. La banca cantonale deve mostrare segnatamente in che modo viene assicurata la protezione dei creditori (art. 30c cpv. 1 lett. b LBCR) o se i creditori vi hanno rinunciato. Il debitore della compensazione è la banca cantonale (risanata) in veste di emittente delle obbligazioni soggette a bail-in. Di regola, la compensazione avviene negli anni successivi al risanamento, a valere sui fondi disponibili della banca cantonale. L'obiettivo primario è una compensazione mediante buoni di recupero sotto forma di titoli obbligazionari.

La *lettera c numero 1 e 2* dispongono che la compensazione deve essere pagata a valere sui fondi liberamente disponibili, ossia distribuibili. Il diritto alla compensazione è pertanto condizionato alla disponibilità presso la banca cantonale di fondi distribuibili generati dagli utili e i versamenti della compensazione sono ammessi solo se sono soddisfatte le esigenze prudenziali minime. Prima di una distribuzione, la banca cantonale risanata deve però costituire una riserva gestionale adeguata in aggiunta ai fondi prudenziali richiesti. In questo modo si garantisce che l'obbligo di compensazione non comprometta l'esito del risanamento, nell'interesse della banca cantonale e dei suoi proprietari. Analogamente ai creditori, anche il Cantone può contribuire al risanamento della banca con un'iniezione di capitale. In un'ottica di compensazione, i creditori e il Cantone vanno trattati allo stesso modo, poiché hanno entrambi erogato contributi per il risanamento della banca. Se la banca assume i costi di finanziamento del Cantone, anche i creditori devono ricevere un'indennità compensativa adeguata. Le compensazioni che le banche cantonali devono effettuare a favore dei creditori e del Cantone interessato potrebbero essere ripartite secondo una chiave di ripartizione approvata dalla FINMA in virtù del capoverso 3. Ciò potrebbe includere anche distribuzioni sotto forma di pagamenti parziali. Se il Cantone non contribuisce al risanamento, in caso di distribuzioni o compensi della banca cantonale i suoi crediti devono continuare a essere soddisfatti dopo quelli dei creditori delle obbligazioni soggette a bail-in, ovvero finché i creditori non sono stati indennizzati conformemente alla lettera a o finché non è trascorsa il termine di cui alla lettera b. In altre parole, non sarebbe opportuno permettere al Cantone di trarre vantaggio dal risanamento riuscito sotto forma di distribuzioni prima che i creditori delle obbligazioni soggette a bail-in bond, che con il risanamento hanno subito una perdita totale, siano stati indennizzati.

### Capoverso 3

Questa disposizione assicura che le condizioni di emissione degli strumenti di debito previste secondo il capoverso 2 siano inserite in un piano di risanamento in cui è coinvolto anche il Cantone. L'obiettivo è offrire al creditore, già al momento della sottoscrizione dello strumento di debito, una presentazione plausibile di come dovrebbe avvenire la compensazione delle sue pretese in caso di risanamento, a garanzia della certezza del diritto. Il piano di risanamento deve evidenziare non solo il rispetto delle esigenze legali in caso di riduzione dei crediti prevista, ma in particolare anche se e in che misura i creditori hanno rinunciato in modo vincolante al loro diritto derivante dall'articolo 30c capoverso 1 lettera b LBCR di non essere posti in una posizione economica peggiore nel risanamento rispetto alla dichiarazione del fallimento.

### Capoverso 4

Il nuovo strumento di debito potrà essere emesso soltanto con un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi. A fronte dell'obbligo di verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza sancito dalla legge del 15 giugno 2018<sup>42</sup> sui servizi finanziari potrebbe quindi essere distribuito *de facto* ai clienti professionali, che hanno le conoscenze necessarie in materia di investimenti

---

<sup>42</sup> RS 950.1

per poter valutare i rischi correlati all'acquisto di simili strumenti, rafforzando così in ultima analisi la protezione dei clienti.

*Art. 127a cpv. 1<sup>bis</sup>*

In seguito alla regolamentazione concernente i nuovi strumenti soggetti a bail-in per le banche cantonali, la computabilità per le banche cantonali di rilevanza sistemica viene adeguata. Poiché per le banche cantonali che non hanno rilevanza sistemica non esiste alcuna esigenza corrispondente, il computo in questo caso è escluso.

*Art. 132 cpv. 1–3 e 5*

*Capoverso 1*

Il presente capoverso ha subito soltanto una lieve modifica redazionale nella versione tedesca, introducendo il concetto di liquidazione già presente nelle altre lingue e adeguandolo così alla terminologia della LBCR.

*Capoverso 2*

Questo capoverso viene adeguato nella lettera a numeri 2 e 3. La regola del 100 per cento dell'esigenza di base, dedotto uno sconto, è sostituita dalla regola del 75 per cento dell'esigenza di base (senza sconto). Con una regola del 75 per cento si consente alle due G-SIB di soddisfare i requisiti degli standard internazionali relativi ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per il leverage ratio.

*Capoverso 3*

Fatta eccezione per il riferimento all'articolo 132b (invece dell'art. 132a cui si fa attualmente riferimento), questo capoverso rimane invariato.

*Capoverso 5*

La disposizione del vigente capoverso 5 è ora contenuta nel capoverso 3 dell'articolo 132a OFoP.

*Art. 132a Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale*

*Capoverso 1*

Il presente capoverso corrisponde all'attuale capoverso 5 dell'articolo 132 OFoP.

*Capoverso 2*

Questo capoverso riflette la disposizione dell'attuale articolo 133 capoverso 2 secondo cui le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le G-SIB non possono scendere sotto il 3,75 per cento per il leverage ratio e sotto il 10 per cento per la quota degli RWA, a livello del gruppo finanziario e della società madre. Secondo lo standard relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite («Total Loss-Absorbing Capacity», TLAC) del FSB, dal 1° gennaio 2022 l'esigenza relativa ai fondi complessivi in grado di assorbire le perdite per il leverage ratio è del 6,75 per cento, consistente di esigenze minime senza componenti cuscinetto. In Svizzera, l'esigenza minima per il leverage ratio in situazioni di «going concern» ammonta al 3 per cento (art. 130 cpv. 1). Per ottenere il 6,75 per cento richiesto dallo standard TLAC l'esigenza «going concern» non può pertanto scendere sotto il 3,75 per cento. Per l'esigenza in termini di RWA si applica un metodo di calcolo analogo.

*Art. 132b Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo*

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 132a OFoP.

*Art. 133 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale*

Questo nuovo articolo, che sostituisce il disciplinamento non più rilevante degli sconti, sancisce la possibilità per la FINMA di esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite qualora riscontrasse ostacoli alla «resolvability» di una G-SIB. Il loro ammontare è limitato al 25 per cento dell'esigenza complessiva. In altre parole, unitamente all'esigenza secondo l'articolo 132 capoverso 2, i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono ammontare al massimo al 100 per cento dell'esigenza complessiva. La FINMA può esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per la prima volta a partire da luglio 2024 (si vedano le spiegazioni all'art. 69 cpv. 2 OBCR).

La possibilità di applicare supplementi esiste per il livello dell'intero gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b OFoP), della società madre (art. 124 cpv. 3 lett. c OFoP) o di altre unità importanti (art. 124 cpv. 3 lett. d OFoP). Significa che le unità svizzere delle G-SIB non sono interessate da questa disposizione; con la pianificazione d'emergenza queste soggiacciono infatti a un regime rigoroso di preparazione alle crisi nel quale la FINMA dispone di varie possibilità di intervento. Inoltre, con il rinvio all'articolo 132 capoverso 4, l'articolo stabilisce che i fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite possono essere ridotti della metà fino al massimo di un terzo se possono essere coperti con capitale di qualità primaria (fondi propri di base di qualità primaria o capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base integrativi).

*Nota preliminare all'allegato 2 numero 5.2*

Nell'articolo 37h capoverso 7 LBCR, il Parlamento ha prescritto al Consiglio federale di neutralizzare le ripercussioni delle nuove forme di finanziamento sulle esigenze relative alla liquidità e ai fondi propri. Questa prescrizione viene attuata qui, per i fondi propri, e più avanti, per la liquidità.

Nel quadro della consultazione è stata sollevata da più parti la richiesta di permettere alla BNS di operare come ente di subcustodia sicuro. La BNS ha sostanzialmente accolto la proposta di consentire alle banche di utilizzare gli averi dei conti correnti detenuti presso la BNS per il deposito di franchi in contanti. I dettagli dell'attuazione andranno definiti in una fase successiva. La ponderazione del rischio per i fondi detenuti presso la BNS risulta dall'allegato 2 numero 1.2 OFoP e ammonta quindi allo 0 per cento.

*Allegato 2*

*Numero 5.2*

In attuazione dell'articolo 37h capoverso 7 LBCR si conferma l'attuale ponderazione in funzione del rischio del 20 per cento per l'impegno irrevocabile di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi (cfr. allegato 2 n. 5.2 OFoP). Per le banche che depositano durevolmente titoli o franchi svizzeri presso un ente di subcustodia sicuro, l'impegno di versamento rimane integrale ai fini della copertura con fondi propri. Per le banche che concedono un prestito in contanti al responsabile della garanzia dei depositi, l'impegno di versamento da coprire con fondi propri si riduce dell'importo del prestito concesso al responsabile della garanzia dei depositi. Il numero 5.2 viene modificato solo nella versione tedesca, con un adeguamento grammaticale. Nelle altre lingue rimane invariato.

*Numero 5.3*

Questo numero stabilisce la ponderazione in funzione del rischio per i crediti delle banche appartenenti alle categorie 4 e 5 (cfr. art. 42f OBCR) derivanti dalla concessione di prestiti in contanti nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

*Numero 5.4*

Non è certo che, in ogni caso di applicazione della garanzia dei depositi, i contributi corrisposti dalle banche in virtù del loro impegno contributivo vengano poi effettivamente rimborsati. In un

approccio «look through», rifarsi rispettivamente all'istituto che dà origine al caso di applicazione o alla sua sostanza concreta appare scarsamente praticabile. È invece più corretto stabilire una serie di parametri confrontabili per comprendere se ci si trova di fronte a crediti nei confronti di una controparte in dissesto o in mora (cfr. standard minimi di Basilea validi dal 1° gennaio 2023 CRE 20.104 e 20.106).

## 5.4 Ordinanza sulla liquidità

*Art. 18 cpv. 2 e 3 e allegato 2*

*Capoverso 2*

A seguito della modifica legislativa dell'articolo 37h LBCR, il presente capoverso richiede un adeguamento redazionale.

*Capoverso 3*

Nel calcolo della quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) il tasso da contabilizzare come deflusso per gli impegni di versamento irrevocabili nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi viene ridotto dal 50 per cento al 10 per cento (denominatore del requisito LCR). Questa modifica tiene conto del fatto che il nuovo finanziamento *ex ante* per la metà degli impegni contributivi (art. 37h cpv. 3 lett. c LBCR) sarà contabilizzato con incidenza sulla liquidità anche nel numeratore del requisito LCR. In futuro la posizione corrispondente verrà gestita come «impegno di versamento irrevocabile per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» e rientrerà quindi nella categoria degli «altri obblighi eventuali di finanziamento» secondo lo standard LCR di Basilea (par. 132). Mentre in caso di deposito durevole di titoli e franchi svizzeri l'impegno eventuale rimane integrale, questo si riduce in caso di prestiti in contanti dell'importo prestato al responsabile della garanzia dei depositi.

*Art. 20a cpv. 3 lett. a*

Il 1° luglio 2022 è entrata in vigore una revisione dell'OLiq, contenente l'articolo 20a che, nel capoverso 3 lettera a, rimanda al vigente articolo 132a OFoP. Come esposto più sopra, con la presente modifica l'articolo 132a OFoP verrà convertito nell'articolo 132b OFoP, per cui occorre adeguare il corrispondente rimando nell'articolo 20a capoverso 3 lettera a OLiq.

*Art. 31b*

Nella seduta del 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha adottato il rapporto del DFF concernente la verifica secondo l'articolo 31b OLiq delle disposizioni sulla quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) e deciso di mantenere invariati gli articoli 17h capoverso 3 e 17p capoverso 2 lettera b nonché i fattori RSF secondo l'allegato 5 numeri 2 e 3.4 OLiq per la NSFR. L'articolo 31b OLiq è quindi obsoleto e può essere abrogato.

## 5.5 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA)

*Art. 1 lett. a*

In questa lettera è stata inserita la sigla «FINMA».

*Art. 5 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>*

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può effettuare verifiche (art. 24 cpv. 1 LFINMA) in base ai rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori,

agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. I costi di questa verifica sono a carico dell'assoggettato alla vigilanza (art. 24 cpv. 5 LFINMA). Quando effettua verifiche presso gli assoggettati alla vigilanza, la FINMA riscuote già oggi un emolumento a copertura dei costi a norma dell'articolo 24 LFINMA. La nuova disposizione deve evidenziare quest'obbligo vigente di pagare emolumenti in modo che tutte le fattispecie dalle quali scaturisce tale obbligo siano recepite.

*Art. 8 cpv. 3 e 5, art. 9 e 10*

Gli articoli 8–10 disciplinano il calcolo degli emolumenti per tutte le fattispecie elencate nell'articolo 5 capoverso 1, eventuali supplementi nonché la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento. La nuova fattispecie della verifica, espressamente menzionata nell'articolo 5 capoverso 1 lettera b<sup>bis</sup>, deve pertanto essere parimenti elencata negli articoli 8–10 tra le fattispecie assoggettate all'emolumento.

I quadri tariffari vengono definiti in base al dispendio medio impiegato per svolgere attività analoghe. Può accadere nel singolo caso che una decisione, una procedura o una verifica per la quale è stabilito un quadro tariffario generi un dispendio notevolmente superiore a causa della sua complessità o portata straordinaria. In questi casi l'articolo 8 capoverso 5 ammette la possibilità di un conteggio in funzione del tempo effettivamente impiegato, in modo da riscuotere un emolumento conforme al principio di causalità.

In caso di attività assoggettate all'emolumento che, a richiesta, devono essere svolte d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro è possibile riscuotere un supplemento sugli emolumenti che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario. La FINMA informa anticipatamente in merito al supplemento, in modo che i richiedenti possano decidere se avvalersi o meno di una prestazione assoggettata al supplemento (art. 9).

*Art. 16 cpv. 3*

Per i gestori patrimoniali e i trustee che fanno parte di un gruppo finanziario (società del gruppo ai sensi della legge del 15 giugno 2018<sup>43</sup> sugli istituti finanziari [LIsFi]) la FINMA può prevedere, conformemente all'articolo 83 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019<sup>44</sup>, sugli istituti finanziari che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo. In casi di questo genere l'istituto finanziario non deve necessariamente affiliarsi a un organismo di vigilanza e vengono pertanto meno i relativi costi. In questi casi la FINMA detta al gruppo finanziario condizioni stringenti per la vigilanza della società del gruppo e monitora il loro rispetto. A titolo di compenso per le prestazioni di vigilanza corrente e diretta delle società del gruppo ai sensi della LIsFi è necessario aumentare la tassa di base del gruppo finanziario (cpv. 3). L'importo annuo di 3000 franchi è stato definito in considerazione del dispendio supplementare previsto per la FINMA.

*Art. 18 cpv. 2*

Nel quadro dell'adeguamento dell'Oem-FINMA valido dal 1° gennaio 2016 per le infrastrutture del mercato finanziario è stata apportata una modifica anche all'articolo 18 capoverso 2. Se fino a quel momento per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari erano determinanti le chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, dalla modifica dell'Oem-FINMA sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale. In fase di redazione del testo era stata erroneamente ripresa la formulazione del calcolo della tassa complementare valida per le infrastrutture del mercato finanziario.

Per questo motivo la presente disposizione viene adeguata al fine di conformare il criterio di calcolo a quello previsto nella versione precedente il 1° gennaio 2016. Per il calcolo della tassa

---

<sup>43</sup> RS 954.1

<sup>44</sup> RS 954.11

complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari deve pertanto essere di nuovo determinante il volume totale delle chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 2015<sup>45</sup> sull'infrastruttura finanziaria.

*Art. 20 cpv. 1 lett. e*

Nel quadro delle riscossioni delle tasse dell'ambito di vigilanza riguardante gli investimenti collettivi di capitale è stato possibile, grazie allo sviluppo della digitalizzazione e dell'automazione, ridurre, insieme al numero di prodotti approvati, anche l'onere di base nelle operazioni di massa con gli investimenti collettivi di capitale. Allo stesso tempo, il numero degli investimenti collettivi di capitale approvati è aumentato continuamente. Di conseguenza, la tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e per quelli esteri deve ora essere fissata a 600 (anziché gli attuali 750) franchi.

*Allegato*

N. 1

Qui viene precisato che, come da prassi odierna, la regolamentazione concernente le banche comprende anche le società di intermediazione mobiliare.

N. 1.1

L'autorizzazione in quanto succursale di una banca estera o di una società di intermediazione mobiliare estera viene oggi equiparata all'autorizzazione a operare come banca poiché l'onere è simile. Per completezza e a scopo di una maggiore trasparenza tale circostanza merita di essere esplicitamente menzionata.

N. 1.1a

Secondo il principio di causalità, l'emolumento dovuto per queste autorizzazioni deve essere stabilito sulla base di valori medi rappresentativi all'interno di una fascia tariffaria da 5000 a 30 000 franchi.

N. 1.2

Le recenti riscossioni degli emolumenti hanno evidenziato che il limite inferiore di questa tariffa quadro è troppo elevato e per questa ragione viene abbassato a 1000 franchi.

N. 1.4

Questa tariffa quadro non è sufficiente a coprire le spese. In futuro dovrà essere calcolata in base all'onere.

N. 1.6a

È emerso che l'onere medio è inferiore a quanto considerato finora. La tariffa quadro deve quindi essere ridotta e ora si attesta tra 200–4000 franchi.

N. 1.10

Le recenti riscossioni degli emolumenti hanno evidenziato che il limite inferiore di questa tariffa quadro è troppo elevato e per questa ragione viene abbassato a 1000 franchi.

N. 2.4

La tariffa quadro può essere ridotta a 1000–10 000 franchi in considerazione dell'onere registrato negli ultimi anni. L'approvazione contemporanea di più segmenti patrimoniali avviene in una decisione unica. È emerso che nelle operazioni di massa non è opportuno riscuotere un emolumento per ciascun segmento patrimoniale. Nel complesso ciò implica infatti un onere minore nelle operazioni di massa e quindi emolumenti inferiori.

---

<sup>45</sup> RS 958.111

#### N. 2.5

La tariffa quadro può essere ridotta a 500–5000 franchi in considerazione dell'onere registrato negli ultimi anni.

#### N. 2.6

La tariffa quadro può essere ridotta a 1000–10 000 franchi in considerazione dell'onere registrato negli ultimi anni. L'approvazione contemporanea di più segmenti patrimoniali avviene in una decisione unica. È emerso che nelle operazioni di massa non è giustificato riscuotere un emolumento per ciascun segmento patrimoniale. Nel complesso ciò implica infatti un onere minore nelle operazioni di massa e quindi emolumenti inferiori.

#### N. 2.7

La tariffa quadro può essere ridotta a 300–5000 franchi in considerazione dell'onere registrato negli ultimi anni.

#### N. 2.11

Questa tariffa quadro deve essere adeguata all'onere registrato negli ultimi anni per tali procedure.

## 6 Ripercussioni

### 6.1 Ripercussioni sull'economia

#### 6.1.1 Banche

##### 6.1.1.1 Insolvenza

Prima del verificarsi di una crisi, gli adeguamenti proposti nell'ambito dell'insolvenza delle banche hanno conseguenze solo marginali per le banche in termini di costi. Ripercussioni sui costi possono aversi in particolare per effetto degli articoli riportati di seguito.

- Articolo 63a OBCR: la natura volatile del valore di mercato dei derivati utilizzati a copertura dei rischi di cambio può determinare nel corso del tempo alternativamente impegni o crediti per le banche interessate. Con l'articolo 63a OBCR si è inteso mitigare questo effetto tramite l'esclusione dal limite massimo del 5 per cento di cui all'articolo 30b capoverso 8 LBCR degli impegni derivanti da operazioni di copertura relative all'emissione di obbligazioni soggette a bail-in.
- In attuazione di quanto previsto nell'articolo 30b capoverso 6 LBCR, l'articolo 40a OFoP precisa che le banche cantonali possono emettere, a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza, strumenti di debito che, in caso di crisi, vengono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 30b capoverso 5 lettera b LBCR, e in modificazione della gerarchia dei creditori, in caso di riduzione di questi strumenti di debito le perdite verrebbero quindi sostenute in primo luogo dai creditori e non dal Cantone in quanto proprietario. Poiché gli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 30b capoverso 6 LBCR non vengono convertiti in azioni bensì ridotti (ossia ammortizzati), la legge dispone di prevedere un'adeguata compensazione a posteriori dei creditori. Ciò significa che in caso di ripresa e di positivo andamento degli affari della banca i pagamenti compensatori devono colmare almeno parzialmente le perdite dovute alla riduzione dei crediti. Per non compromettere gli effetti positivi del risanamento, per i creditori è prevista solo una pretesa di compensazione condizionata. Allo stesso modo, in caso di andamento negativo degli affari la banca cantonale è autorizzata a

non effettuare pagamenti compensatori per l'anno corrispondente. Inoltre, l'obbligo di compensazione si estingue allo scadere del termine di almeno dieci anni. Il fatto che la pretesa alla compensazione sia solo condizionata e che l'obbligo di pagamento sia limitato nel tempo genera rischi e incertezze per i creditori. La loro portata può essere stimata solo nel singolo caso, in base alla specifica situazione di crisi. Non è escluso che questi rischi vengano compensati al momento dell'emissione degli strumenti mediante la promessa di cedole di interesse superiori su questi strumenti di debito. L'articolo prevede anche la possibilità di compensare congiuntamente i creditori e il Cantone, sempreché il Cantone abbia erogato contributi a favore del risanamento della banca cantonale. Dal momento che il trattamento paritario tra creditori e Cantone è circoscritto al contributo fornito al risanamento, è improbabile che i creditori debbano assumere rischi maggiori al riguardo. Una partecipazione del Cantone al risanamento della banca cantonale aumenta, infatti, la probabilità di un risanamento riuscito, che è anche nell'interesse dei creditori. Le banche cantonali non di rilevanza sistemica non sono obbligate a emettere strumenti di debito a copertura delle perdite dovute alle misure in caso di insolvenza. Possono continuare a rifinanziarsi attraverso le consuete forme di finanziamento e in questo caso non sono quindi attesi costi aggiuntivi dalle disposizioni di esecuzione relative all'articolo 30b capoverso 6 LBCR. Con queste disposizioni di esecuzione, le banche cantonali di rilevanza sistemica avranno la possibilità di costituire i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite di cui all'articolo 132 e seguenti dell'OFoP mediante strumenti soggetti a bail-in; questo è auspicabile dal punto di vista della stabilità del sistema.

### 6.1.1.2 Garanzia dei depositi

I lavori preparatori richiesti e gli accorgimenti al sistema di garanzia dei depositi generano costi supplementari per le banche interessate, come già illustrato nel messaggio concernente la modifica della LBCR. Nelle regolamentazioni di cui agli articoli 42a, 42c e 42f OBCR si è cercato di contenere il più possibile i costi aggiuntivi per le banche, senza per questo compromettere l'obiettivo di un pagamento rapido dei depositi garantiti in caso di necessità. Si illustrano di seguito i punti fondamentali riguardo a questo aspetto.

- La registrazione corrente delle «inflight transaction» (art. 42a cpv. 1 lett. c e d OBCR) nell'elenco dei depositanti avrebbe comportato un onere sproporzionato per le banche. Con le nuove norme (art. 42a cpv. 1 lett. c e d OBCR) è possibile ridurre i costi correnti per le banche.
- L'attuale trattamento riservato alle diverse forme di pluralità di creditori (art. 24 OIB-FINMA) e soprattutto la corretta registrazione corrente delle persone partecipanti nell'elenco dei depositanti privilegiati comporta un notevole onere di accertamento per le banche. La regolamentazione contenuta nell'articolo 42c capoverso 3 OBCR semplifica notevolmente la gestione corrente dei dati e riduce l'onere di consulenza.
- Nel caso assai raro in cui un cliente di una banca detenesse contemporaneamente un deposito presso un ufficio svizzero e presso un ufficio estero della stessa banca, il cliente della banca è considerato come depositante a sé stante e indipendente sia per l'ufficio svizzero sia per l'ufficio estero. In questo modo si eliminano problemi di consolidamento e di coordinamento per le banche, complessi sotto il profilo tecnico e giuridico.
- Diversamente dalle altre banche, le banche di rilevanza sistemica hanno l'obbligo di allestire un piano d'emergenza. Di questa circostanza si tiene conto nell'articolo 42h capoverso 1 OBCR con riferimento ai lavori preparatori.

Le banche di minori dimensioni, con meno di 2500 clienti, sono esonerate dai lavori preparatori di natura operativa (art. 42h cpv. 2 OBCR). Queste banche di minori dimensioni sono però obbligate a predisporre un elenco dei depositanti. Il pagamento da queste banche di minori dimensioni poco complesse e sufficientemente trasparenti può essere garantito a livello operativo anche senza grandi lavori preparatori, grazie all'obbligo di predisporre l'elenco dei depositanti. Le ripercussioni sulle banche del nuovo finanziamento *ex ante* della garanzia dei

depositi stabilito nella legge sono state già commentate nel messaggio. A titolo di precisazione, in merito alla soluzione attuata nell'ordinanza è possibile aggiungere che

- nel caso della copertura con fondi propri il deposito durevole di titoli non incide sui costi mentre la concessione di prestiti in contanti genererà per tutte le banche autorizzate solo costi trascurabili;
- nel caso delle esigenze di liquidità, il previsto tasso di deflusso del 10 per cento genererà costi aggiuntivi di complessivamente soltanto qualche centinaia di migliaia franchi.

### 6.1.1.3 Resolvability

L'attuale processo di valutazione per la concessione degli sconti alle G-SIB viene sostituito da un nuovo processo mediante il quale la FINMA intende identificare eventuali ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione. L'obiettivo è garantire in modo durevole anche in futuro il grado di «resolvability» verosimilmente raggiunto nel 2024. Il passaggio al nuovo processo di valutazione genera un onere iniziale ridotto sia per le banche sia per la FINMA. Successivamente, il nuovo processo non comporta alcun onere significativamente superiore rispetto alla situazione attuale. Se constatata ostacoli alla capacità di risoluzione presso una G-SIB e la banca non elimina questi ostacoli, secondo l'articolo 65b capoverso 1 OBCR la FINMA può ordinare esigenze integrative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite o alla dotazione di liquidità. I costi che ne deriverebbero sono difficili da quantificare a priori. Per dare un'idea degli eventuali costi si ipotizza che la FINMA ordini un supplemento interamente nell'ambito dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite nell'ordine degli sconti massimi teoricamente possibili. I costi sarebbero dati innanzitutto dai costi supplementari dovuti all'acquisizione del capitale di terzi (sotto forma di obbligazioni soggette a bail-in) rispetto a un capitale di terzi di altro tipo (obbligazioni non soggette a bail-in). In questa ipotesi, per una G-SIB i costi supplementari annuali del capitale di terzi ammonterebbero a qualche decina di milioni, se dovesse presentare gli ostacoli alla risoluzione contestati dalla FINMA e non dovesse eliminarli. Le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale (BCZ, Raiffeisen, Postfinance) non sono interessate da questi adeguamenti.

### 6.1.1.4 Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie

Le modifiche proposte dell'ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie si legano ad altri progetti normativi (attuazione di «Basilea III finale») e all'adeguamento alle prassi già adottate e pertanto non hanno di per sé conseguenze pratiche per le banche in termini di costi. A questa conclusione si è giunti dopo avere analizzato i possibili effetti in termini di costi degli articoli rappresentati qui di seguito.

- Articolo 11 capoverso 7 OOF: questo capoverso crea la base giuridica che consente agli istituti d'emissione di obbligazioni fondiarie di esigere, per l'adempimento dei loro obblighi di gestione dei rischi e di rendicontazione, di consultare i dati delle banche associate (p. es. del registro dei pegni dei membri) e, se necessario, di ottenere ulteriori informazioni dalle banche. Queste informazioni devono essere disponibili in formato elettronico presso le banche associate e potere essere scambiate con il corrispondente istituto d'emissione di obbligazioni fondiarie tramite interfacce EED tecniche. Per gli istituti d'emissione di obbligazioni fondiarie e le banche associate questi lavori di allestimento informatico generano complessivamente costi nell'ordine di poche unità di milioni. Tuttavia, poiché la nuova disposizione non rappresenta di fatto un obbligo supplementare per i soggetti interessati e i lavori informatici descritti vengono eseguiti già oggi (p. es. per l'adempimento delle esigenze secondo gli standard di «Basilea III finale» o la rendicontazione periodica agli investitori), il capoverso 7 non comporta un onere aggiuntivo per gli istituti d'emissione di obbligazioni fondiarie e le loro banche associate.
- Articoli 14 e 14a OOF: questi articoli precisano le attuali disposizioni di esecuzione concernenti la designazione e la conservazione della copertura delle obbligazioni fondiarie e dei

mutui. Queste precisazioni si limitano a recepire a livello normativo una prassi già adottata dagli istituti interessati e quindi non generano costi supplementari.

#### **6.1.1.5 Dinamizzazione della categorizzazione delle banche**

Quando si parla di dinamizzazione dei valori soglia per la categorizzazione delle banche occorre distinguere tra ripercussioni a breve termine e ripercussioni a lungo termine.

A breve termine, il primo adeguamento dei valori soglia in seguito alla revisione dell'ordinanza sulle banche ha delle ripercussioni. Alla luce dei dati attuali si prevede che con il primo adeguamento dei valori soglia sei banche verranno collocate in una categoria con esigenze di vigilanza meno severe. Tra queste figurano tre banche che passano dalla categoria 3 alla categoria 4. Un passaggio dalla categoria 3 alla categoria 4 può comportare sensibili risparmi per le banche, in particolare perché in questo modo possono accedere alle semplificazioni previste per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 secondo l'articolo 47a e seguenti dell'OFoP. Per due delle tre banche che passano dalla categoria 3 alla categoria 4 è tuttavia prevedibile una rapida riclassificazione nella categoria 3, poiché a tal fine basterebbe anche solo una minima crescita del bilancio. Altre tre banche passano dalla categoria 4 alla categoria 5. Questo passaggio dovrebbe essere meno rilevante per le banche interessate in quanto le condizioni regolamentari e il regime di vigilanza tra le due categorie non sono molto differenti.

Ripercussioni a lungo termine possono aversi in seguito a futuri interventi di adeguamento dei valori soglia. Tuttavia, è prevedibile che l'ulteriore evoluzione dinamica dei valori soglia proceda in modo graduale e che i futuri interventi di adeguamento interesseranno, come quelli attuali, solo pochi istituti. Mantenendo nel tempo e in modo rigoroso la nuova prassi di dinamizzazione è plausibile che si verifichino notevoli passaggi da una categorizzazione all'altra, peraltro non giustificati sotto il profilo del rischio: ciò accadrebbe per esempio in caso di forte crescita di singoli istituti o di ingresso di nuovi istituti nel mercato o, al contrario, di forte contrazione o uscita di istituti dal mercato. Questo provocherebbe il passaggio a una nuova categorizzazione di altri istituti per effetti che esulano dalla sfera di influenza di questi ultimi. Ogni intervento di dinamizzazione deve però essere deciso dal Consiglio federale. In questo modo è possibile evitare effetti eccessivi del tipo appena descritto.

Nel complesso, si prevede che la dinamizzazione della categorizzazione delle banche produrrà sgravi limitati che a ogni intervento di dinamizzazione interesseranno solo singoli istituti.

#### **6.1.1.6 Società del gruppo importanti**

L'articolo 66a OBCR precisa che in virtù dell'articolo 3g capoversi 3 e 4 LBCR la FINMA stabilisce la dotazione di capitale e di liquidità delle società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Poiché delle cinque società che la FINMA ha finora qualificato come società del gruppo importanti ai sensi dell'articolo 2<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera b LBCR solo due erogano servizi per banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera, l'applicabilità di questo articolo si limita a queste. Per queste due banche non sorge un onere maggiore in quanto questa disposizione non crea di fatto alcun obbligo supplementare per le banche interessate, limitandosi a recepire le esigenze della prassi attuale.

#### **6.1.2 Stabilità finanziaria («resolvability»)**

Il fallimento di una G-SIB potrebbe danneggiare gravemente l'economia svizzera e il sistema finanziario elvetico e ripercuotersi altresì sulla stabilità finanziaria internazionale. Per evitare che ciò avvenga, le G-SIB svizzere hanno adottato misure che consentono alla FINMA di risanarle o di liquidarle in modo ordinato in caso di crisi. La «resolvability» è una condizione imprescindibile a questo scopo e contribuisce così in misura importante alla mitigazione del rischio «too-big-to-fail». Con il progetto viene rafforzata la «resolvability» delle G-SIB.

### 6.1.3 Clienti (garanzia dei depositi)

In linea di principio, l'obiettivo di un pagamento rapido dei depositi garantiti in caso di necessità apporta dei vantaggi per i clienti della banca. Le regolamentazioni negli articoli 42a–42d OBCR ricalcano fedelmente le norme vigenti e la prassi corrispondente. Per questo motivo, le ripercussioni sui clienti della banca (persone private e imprese) sono ridotte e per la maggior parte positive a seconda del gruppo di clientela, pur non potendo escludere effetti negativi in alcuni casi. Di seguito si descrivono le ripercussioni derivanti dai punti della regolamentazione corrispondenti.

- Le «inflight transaction» (art. 42a cpv. 1 lett. c e d OBCR) ponevano dei dubbi in passato. Il chiarimento crea una maggiore certezza del diritto per i clienti della banca. I crediti derivanti da «inflight transaction» restano privilegiati ma non devono essere iscritti nell'elenco dei depositanti e non sono pagati immediatamente. In questo modo è possibile velocizzare il pagamento per la grande massa dei crediti.
- I depositi di altre banche, di società di intermediazione mobiliare e di altri intermediari finanziari assoggettati a vigilanza non sono considerati come depositi privilegiati. Questo gruppo di clienti della banca viene quindi posto in una posizione peggiore rispetto a oggi. Tuttavia, è ragionevole pensare che per questo gruppo di clientela l'importo garantito di 100 000 franchi avrebbe scarsa rilevanza e che questo gruppo non necessita né di una protezione della liquidità né di una protezione sociale.
- Se una pluralità di persone è titolare di un credito derivante da una o più relazioni bancarie o da uno o più conti presso la medesima banca, l'importo massimo di 100 000 franchi può essere rivendicato solo una volta e collettivamente per la pluralità di persone nel suo complesso (art. 42c cpv. 3 OBCR). Fino a che punto i creditori solidali godrebbero di una posizione migliore rispetto a oggi dipende dalla loro situazione personale in termini di detenzione di ulteriori conti. Il caso più frequente di pluralità di persone con titolarità comune su un conto è quello dei coniugi. Se una coppia di coniugi ha per esempio un conto comune presso una banca fallita, l'importo massimo privilegiato e garantito per la coppia di coniugi si riduce dagli attuali 200 000 franchi a 100 000 franchi. Tuttavia, se oltre al conto in comune i coniugi della coppia possiedono anche un conto individuale ciascuno presso la banca fallita l'importo massimo complessivo per la coppia di coniugi su tutti i conti passa dagli attuali 200 000 franchi a un massimo di 300 000 franchi (100 000 franchi su ciascuno dei tre conti). Visto che non esistono dati in merito alla titolarità su conti per tutti i creditori solidali presso tutte le banche è impossibile quantificare esattamente le ripercussioni. È possibile presumere che alcuni creditori solidali ottengono un vantaggio con la nuova regolamentazione mentre altri risultano penalizzati. I dati in possesso di esisuisse suggeriscono che solo circa il cinque per cento dei conti di coniugi presenta un saldo compreso tra 100 000 franchi e 200 000 franchi. Bisogna poi considerare che i creditori solidali possono adeguare la loro situazione alla luce della nuova regolamentazione e ottimizzare così il privilegio dei loro depositi. La nuova regolamentazione è di facile comprensione e crea certezza del diritto. Questo consente di velocizzare il pagamento, a vantaggio di tutti i depositanti.

### 6.1.4 Investitori (insolvenza)

Gli adeguamenti proposti di cui all'articolo 40a OFoP nell'ambito dell'insolvenza delle banche fanno sì che, in caso di ammortamento degli strumenti di debito conformemente alle prescrizioni contenute nell'articolo 30b capoverso 6 LBCR, le perdite esistenti vengano coperte in primo luogo da creditori, perlopiù, istituzionali e non dai proprietari delle banche cantonali interessate. Per i creditori degli strumenti di debito possono quindi verificarsi i rischi che sono precisati nel capitolo dedicato alle ripercussioni per le banche. D'altro canto, questi creditori possono esigere una remunerazione conseguentemente superiore a titolo di compensazione per il rischio assunto.

## **6.2 Ripercussioni per la Confederazione**

Le presenti modifiche di ordinanza non incidono né sulle finanze federali né sull'effettivo del personale della Confederazione.

## **7 Aspetti giuridici**

### **7.1 Costituzionalità**

Le disposizioni che modificano le ordinanze del Consiglio federale si fondano sulle disposizioni di legge citate nel rispettivo ingresso e alle quali si rimanda nella rubrica. Riguardo alla costituzionalità delle basi legali si rimanda alle spiegazioni nel messaggio<sup>46</sup>.

### **7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.

### **7.3 Delega di competenze legislative**

Il progetto contiene una delega di competenza legislativa nell'articolo 12 capoverso 2<sup>bis</sup> OBCR che consente alla FINMA di definire nel dettaglio a quali contratti si applica l'obbligo di cui al medesimo capoverso.

## **8 Entrata in vigore**

Le modifiche di legge e di ordinanza saranno poste in vigore dal Consiglio federale prevedibilmente al 1° gennaio 2023.

---

<sup>46</sup> FF 2020 5647, in particolare 5720